

XLVIII.

TORNATA DI GIOVEDÌ 2 FEBBRAIO 1899

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ZANARDELLI.

INDICE.

Atti vari:

Proposte di legge (<i>Letture</i>):	
Modificazioni alla legge elettorale politica (LAZZARO)	Pag. 1661
Commemorazione del senatore DOSSENA:	
Ora ore:	
FRASCARA GIUSEPPE	1632
Dimissioni del deputato BONAVOGLIA	1662
Discussione sulla condanna dei deputati TURATI e DE ANDREIS (<i>Seguito</i>)	1658
Oratori:	
FINOCCHIARO-APRILE, <i>ministro guardasigilli</i>	1684
GALLO, <i>relatore</i>	1686
LUZZATTO R.	1690
PIVANO	1672
POZZI D.	1671
RICCIO	1680
TASSI	1675
VENDEMINI	1668
Interrogazioni:	
Soccorsi alle famiglie di guardie doganali vittime di una valanga:	
Oratori:	
DANIELI	1663
VENDRAMINI, <i>sotto-segretario di Stato per le finanze</i>	1662
Precedenza del matrimonio civile:	
Oratori:	
BONARDI, <i>sotto-segretario di Stato per la grazia e giustizia</i>	1663
ROCCA	1664
VISCHI	1663
Divieto di una commemorazione:	
Oratori:	
BARZILAI	1665-67
MARSENGO-BASTIA, <i>sotto-segretario di Stato per l'interno</i>	1665
PELLOUX, <i>ministro dell'interno</i>	1666

Illegale carcerazione di T. Monticelli:

Oratori:	
BISSOLATI	Pag. 1667
MARSENGO-BASTIA, <i>sotto-segretario di Stato per l'interno</i>	1667

Osservazioni e proposte:

Oratori:	
BISSOLATI	1667
PELLOUX, <i>presidente del Consiglio</i>	1667

La seduta incomincia alle ore 14. 5.

Lucifero, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato. Dà quindi lettura del sunto della seguente

Petizione.

6672. Il deputato Biscaretti presenta una petizione di Gamba Marcellino da Torino, ora agente delle imposte a riposo, con cui reclama contro vari atti d'amministrazione che crede ingiustamente presi contro di lui.

Letture di una proposta di legge.

Presidente. Si dia lettura di una proposta di legge dei deputati Lazzaro e Socci, lettura che gli Uffici hanno ammesso.

Lucifero, *segretario*, legge:

Proposta di legge dei deputati Lazzaro e Socci per « Modificazioni alla legge elettorale politica.

« Art. 30. Quando per qualsiasi causa re-

sti vacante un collegio, esso deve essere convocato nel termine prorogabile di un mese durante il quale deve procedersi a nuove elezioni.

« Dal giorno della pubblicazione del Re-gio Decreto di convocazione del collegio a quello stabilito per le elezioni debbono decorrere almeno 15 giorni. »

Comunicazioni.

Presidente. Si dia lettura di una lettera del presidente della Corte dei conti.

Fulci Nicolò, segretario, legge:

« A Sua Eccellenza il presidente della Camera dei deputati.

« In esecuzione del disposto della legge 15 agosto 1867, n. 3853, il sottoscritto ha l'onore di partecipare a V. E. che nella seconda quindicina del mese di gennaio p. p. non fu fatta da questa Corte alcuna registrazione con riserva.

« Il presidente

« G. Finali. »

Congedi.

Presidente. Hanno chiesto congedo: per motivi di famiglia, gli onorevoli Facta, di giorni 15; Rovi Teofilo, di 8; Tozzi, di 10. Per motivi di salute, l'onorevole Ridolfi, di giorni 10. Per ufficio pubblico, l'onorevole Bonfigli di giorni 2.

Se non vi sono osservazioni, questi congedi s'intendono accordati.

(Sono conceduti).

Commemorazione del senatore Dossena.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Frascara Giuseppe.

Frascara Giuseppe. Permetta la Camera che io dica poche parole in onore della memoria del senatore Giovanni Dossena, deceduto ieri in età di 85 anni nella città di Alessandria.

Giovanni Dossena ebbe l'onore di sedere in questa Camera per quattro Legislature, la prima volta come deputato del Collegio di Felizzano, e quindi per tre Legislature consecutive come deputato di Alessandria.

Giureconsulto di non comune valore egli dimostrò fino dagli anni giovanili grande

amore per la libertà anche quando le libere istituzioni non erano state ancora concesse al nostro paese, e l'Italia era spezzata in vari Stati.

Alla Camera si occupò con diligenza dei lavori parlamentari, e lasciò fra i colleghi ottima memoria di sé.

Credo di farmi interprete dei sentimenti di voi tutti, mandando alla famiglia dell'illustre estinto un saluto mesto e rispettoso.

Dimissioni del deputato Bonavoglia.

Presidente. È giunta alla Presidenza la seguente lettera del deputato Michele Bonavoglia:

« Per molti miei affari personali e di famiglia, non potendo più attendere al disimpegno dell'alto ufficio di deputato al Parlamento nazionale, rassegno nelle mani dell'Eccellenza Vostra il mandato conferitomi dagli elettori del mio Collegio. »

Do atto all'onorevole Bonavoglia della presentazione delle sue dimissioni e dichiaro vacante il Collegio di Campagna.

Interrogazioni.

Presidente. L'ordine del giorno reca lo svolgimento delle interrogazioni.

L'onorevole ministro delle finanze, valendosi del regolamento che gli dà il diritto di rispondere subito alle interrogazioni che reputa urgenti, ha dichiarato di voler rispondere immediatamente alla interrogazione annunciata ieri, dagli onorevoli Danieli e Rubini al ministro delle finanze « per sapere se e quali provvedimenti intenda prendere in soccorso delle famiglie delle povere guardie doganali sepolte dalla valanga a Dongo e a Giazza. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per le finanze.

Vendramini, sotto-segretario di Stato per le finanze. Credo che sarà gradito agli onorevoli Danieli e Rubini essere senza indugio assicurati che vennero già date tutte le disposizioni che l'Amministrazione usa prendere in casi tanto luttuosi, sia per onorare i funzionari colpiti in attività di servizio da simili disastri, sia per soccorrere le loro famiglie, sia per la liquidazione delle pensioni o degli assegni spettanti alle famiglie stesse

a termini di legge. Fu già ordinata ogni cosa per le onoranze funebri da farsi al fine di provare, come anche il Governo partecipi alla dimostrazione di stima e di rimpianto per le vittime delle due valanghe di Giazza e di Dongo, e precisamente per il sotto-brigadiere Silvino Alberico e per le guardie Pompeo Gasperoni, Andrea Castaldi, Frava Antonio, Gherardino Federico.

Non voglio mancare di ripetere che sono state assunte anche opportune informazioni per conoscere quali siano le condizioni di famiglia dei defunti, ossia quali parenti essi lascino bisognosi di soccorso, allo scopo di corrispondere colla possibile larghezza ai bisogni dei superstiti. In pari tempo vennero chieste le ordinarie notizie per potere anche provvedere alla liquidazione delle pensioni cui potessero aver diritto i parenti dei defunti.

Con queste assicurazioni credo di aver dato risposta soddisfacente agli onorevoli interroganti.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Danieli.

Danieli. Sono lieto di aver provocato dal Governo le nobili parole testè pronunziate all'indirizzo delle coraggiose vittime del proprio dovere, e lo ringrazio anche a nome dell'amico onorevole Rubini dei provvedimenti presi a favore delle famiglie. Credo di rendermi interprete del sentimento di tutti i colleghi inviando a queste famiglie una parola di condoglianza e di conforto. *(Bene!)*

Presidente. Viene ora l'interrogazione dell'onorevole Vischi al ministro di grazia e giustizia « per sapere se intenda presentare al Parlamento una proposta di legge circa l'obbligo del matrimonio civile prima di quello religioso. » Siccome anche l'onorevole Rocca ha presentato sullo stesso argomento una interrogazione al ministro di grazia e giustizia « per sapere se, di fronte ai gravissimi inconvenienti d'indole morale, sociale ed economica che nascono dal fatto che molti matrimoni religiosi non sono seguiti dai matrimoni civili, non creda urgente presentare qualche provvedimento legislativo », così l'onorevole sotto-segretario per la grazia e giustizia ha facoltà di parlare per rispondere ad ambedue queste interrogazioni.

Bonardi, sotto-segretario di Stato per la grazia e giustizia. Poche parole basteranno per rispondere agli onorevoli interroganti. Ricordo loro che il ministro di grazia e giustizia, fino dal novembre scorso, diramò ai procuratori

generali una circolare invitandoli ad assumere informazioni statistiche sul numero dei matrimoni religiosi celebrati nel loro distretto nell'ultimo quinquennio, non susseguiti dal matrimonio civile, e che si attendono in proposito le relazioni. Il Senato poi, nell'indirizzo in risposta al discorso della Corona, ha alluso a questo importantissimo problema legislativo, ed il ministro di grazia e giustizia, discutendosi nella seduta del 16 gennaio ultimo scorso il suo bilancio nell'altro ramo del Parlamento, ne ha preso occasione per dichiarare che aveva già riassunto gli studi ed i precedenti relativi a questo tema, e che si riservava di presentare in proposito al Senato, accogliendone l'invito, uno speciale disegno di legge.

Il Ministero non si nasconde che anche nel campo liberale esistono dissensi circa la opportunità di un disegno di legge in argomento, ma non può non riconoscere che non è lecito tollerare a lungo lo stato attuale di cose, il quale consente che la parte più povera e meno istruita delle nostre popolazioni sia tratta in inganno sovra un punto così essenziale per la legale costituzione della famiglia. Gli inconvenienti che in pratica si verificano sono gravissimi e si manifestarono specialmente in quest'ultimo decennio, quando i nati da questi matrimoni illegali giunsero nell'età della leva militare e non poterono fruire dei vantaggi che sono accordati ai figli legittimi.

Il Ministero, persuaso della necessità di provvedere a questo fatto che assume il carattere di gravissimo danno pubblico, avrebbe già presentato il disegno di legge relativo, se non fosse stato trattenuto dal proposito suo di non accumulare troppi disegni di legge dinanzi alla Camera, davanti alla quale se ne trovano già parecchi di competenza del Ministero di grazia e giustizia, alcuni dei quali esigono la più pronta discussione. Ora, però, come già promise il ministro in Senato, posso assicurare gli onorevoli interroganti che il disegno di legge verrà presto presentato all'altro ramo del Parlamento.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Vischi.

Vischi. La questione della precedenza del matrimonio civile su quello religioso assunse un tempo importanza di politica ecclesiastica, ed incontrò non lieve opposizione.

Posteriormente lo stesso Senato, come ha

ricordato l'onorevole sotto-segretario di Stato, e con la risposta al discorso della Corona, e con la relazione e discussione sul bilancio della grazia e giustizia, dimostrò tutta l'importanza e l'urgenza di un provvedimento. Ciò doveva essere, a mio giudizio, sufficiente per indurre il ministro guardasigilli ad affrettare la presentazione di questo disegno di legge, inquantochè in politica la migliore amica è l'opportunità.

Nell'ex-regno delle due Sicile, cattolicissimo, le leggi penali del 1819 punivano i parroci che benedivano i matrimoni mancanti delle solennità volute dalle leggi civili; perchè ivi la stessa restaurazione del dispotismo borbonico non potè distruggere l'insegnamento che aveva dato il Tanucci, e perchè nelle provincie meridionali anche i più clericali son seguaci di quella teoria, che nella scienza ha preso nome dal Giannone, circa la laicità dello Stato.

Credo che la precedenza da me desiderata sarà benedetta da quei sacerdoti (pochi o molti che siano è affare che non mi riguarda), i quali non spingono la loro intransigenza politica, e peggio la loro speculazione, sino a perturbare l'ordine delle famiglie, incitando i credenti a contrarre vincoli soltanto religiosi, ed a prescindere dai vincoli del matrimonio civile.

So che vi sono giuristi eminenti di parte liberale, i quali temono che una legge sanzionante l'obbligo della precedenza del matrimonio civile possa implicitamente riconoscere il matrimonio religioso.

Osservo che ben si potrà provvedere con una chiara dicitura della legge, la quale potrebbe dire non trattarsi di matrimonio religioso, ma di cerimonia religiosa e di benedizione data dal ministro di qualsiasi culto. Ma, checchessia, vorremo noi per un siffatto scrupolo rimanere indifferenti, quando gli inconvenienti ed i danni creati dall'attuale situazione delle cose sono così enormi da dover richiamare l'attenzione del legislatore e della stessa magistratura, la quale ha fatto speciali rapporti al riguardo, ed a commuovere la pubblica opinione? Certamente no.

L'onorevole sotto-segretario di Stato ha già rilevati molti di questi inconvenienti che si verificano, ed io non ricorderò quello che accade anche in danno dell'erario pubblico quando le vedove, ammesse ad una pensione, contraggono matrimonio religioso per frodare

lo Stato. Non rileverò il perturbamento morale e la violazione della volontà di un testatore quando il coniuge superstite, per conservare l'eredità ricevuta sotto la condizione di rispettare il letto vedovile, contrae vincolo religioso con sfacciata elusione delle leggi civili. Ma a me basta di ricordare qualche altro più grave inconveniente derivante dai vincoli così contratti. Per esempio, non è straordinario il caso di qualche povera fanciulla che ha creduto di essersi per sempre vincolata ad un uomo in forza della benedizione del sacerdote, e poi da quell'uomo è stata abbandonata, giacchè costui, ben comprendendo che il vincolo religioso non era vincolo derimente, ha contratto poi matrimonio civile con altra donna, ripudiando la prima sua compagna quasi fosse stata una concubina. Ma vi è di più. Col sistema attuale facilitiamo la procreazione di una non piccola parte della nostra popolazione assolutamente bastarda, la quale non sa come regolare i propri diritti di fronte alle leggi della leva e neppure di fronte alle leggi della filiazione e della successione; onde io dico che tollerare l'attuale stato di cose significa perturbare l'ordine delle famiglie, offendere la moralità pubblica, portare una nota assolutamente disgustosa nei rapporti civili dei nostri cittadini.

Onorevole sotto-segretario di Stato, io, pure apprezzando le ragioni da lei dette a nome del guardasigilli, cioè di non volere sopraccaricare il Parlamento di molti altri lavori oltre quelli già presentati, la prego di voler presentare questo disegno di legge, poichè non è detto che il Parlamento si debba occupare soltanto di tre o quattro argomenti riflettenti un Ministero, ma è risaputo che esso volentieri si occupa di tutti quegli argomenti ritenuti più urgenti. Sono sicuro che, specialmente ora che questa questione ha perduto il suo antico carattere di politica ecclesiastica ed è divenuta questione di ordine eminentemente sociale, il Parlamento sarà sollecito a plaudire all'iniziativa del Governo, ed a portare nella sua legislazione un provvedimento che sarà salutato benevolmente da quanti sono uomini onesti nel nostro Paese. (*Approvazioni*).

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Rocca, altro interrogante.

Rocca. Non posso che ringraziare l'onorevole sotto-segretario di Stato per le parole

dette e per le promesse date, augurandomi che a queste promesse seguano presto i fatti.

Non entrerò nel merito della questione, perchè ciò mi porterebbe oltre i limiti di una semplice interrogazione. Non accennerò nemmeno il mio pensiero sulla via da battere per impedire i gravi inconvenienti che nascono dal fatto che molti matrimoni religiosi non sono seguiti dal contratto civile, perchè ciò sarebbe fuori di luogo dopo la promessa del Governo di presentare presto una legge che regoli la materia.

Così non esaminerò le cause molteplici e diverse, a seconda dei luoghi e delle condizioni delle persone, che facilitano il lamentato disordine; mi permetterò soltanto di ricordare al ministro ed alla Camera che dal 1893, da quando, cioè, venne presentato il disegno di legge Bonacci-Eula su questo argomento, ad oggi la condizione di cose si è andata sempre più aggravando, perchè da allora sono aumentati in numero assai considerevole i matrimoni religiosi non seguiti dalla cerimonia civile ed è aumentato smisuratamente il numero dei figli illegittimi.

Nel 1893 si calcolavano infatti a 150,000 le famiglie congiunte col solo vincolo religioso, oggi si calcolano ad oltre 500,000.

Nella circoscrizione del tribunale di Mantova, lo rilevo dalla relazione di quel procuratore del Re recentemente pubblicata, i matrimoni religiosi scompagnati dal rito civile furono e sono sempre in grande aumento; nel 1896 furono 206 e nel 1898 salirono a 342 e le famiglie illegittime dal 1897 ad oggi crebbero a circa 1300.

Ora, di fronte a questo moltiplicarsi dei matrimoni illegali, che sono pur troppo tollerati dal pubblico; di fronte all'aumento continuo di figli illegittimi, pare a me che il Governo, la Camera ed il Paese si debbano occupare seriamente; spetta però in principal modo al Governo, che ha l'obbligo di tutelare non solo l'ordine materiale, ma anche quello delle famiglie, e la moralità pubblica, che è una delle basi della società civile, il prendere sollecitamente un provvedimento che ponga fine ad uno stato di cose doloroso e pericoloso.

Presidente. Segue ora una interrogazione degli onorevoli Barzilai e Mazza, al presidente del Consiglio « sul divieto opposto dalle autorità alla iniziativa di una pubblica commemora-

zione, nel cinquantenario della Repubblica romana del 1849. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario per l'interno per rispondere a questa interrogazione.

Marsengo-Bastia, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Finora non risulta al Ministero dell'interno che nessuna autorità abbia opposto divieto ad una pubblica dimostrazione per il cinquantenario della repubblica romana, e non poteva essere data perchè non fu presentata una domanda in proposito, nè in iscritto nè a voce. Quando verrà presentata, l'autorità competente studierà accuratamente la questione, ispirandosi ai principî della libertà temperati con quelli dell'ordine.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Barzilai.

Barzilai. Io avevo rivolto, e non a caso, questa domanda all'onorevole presidente del Consiglio, e, pur essendo deferentissimo all'egregio uomo che lo rappresenta, avevo fatto questo perchè il presidente del Consiglio era perfettamente in grado di sapere quali domande erano state presentate e quali risposte date al riguardo.

I fatti, onorevole Marsengo-Bastia, sono questi: la Società dei reduci delle patrie battaglie di Roma, che non è a quanto mi sappia una Società sovversiva, presieduta dal generale Menotti Garibaldi, di accordo con la Società dei veterani delle patrie battaglie, che tanto meno mi pare un'associazione di persone sospette, presieduta dall'onorevole senatore Alceo Massarucci, presentarono al presidente del Consiglio domanda precisa perchè fosse loro consentito di commemorare in Roma il cinquantenario della repubblica romana. Il presidente del Consiglio, l'onorevole generale Pelloux, a voce, prima, poi con apposito telegramma, dichiarò di non poter permettere una tale commemorazione. Dunque, onorevole Marsengo-Bastia, intorno a questi fatti il suo egregio collega il ministro, che assume la responsabilità anche dei fatti degli altri, certamente non declinerà la responsabilità del fatto proprio. Mi sia dunque lecito di dire una parola intorno a questo divieto, tanto più che io non sono uso a moltiplicare le interrogazioni, anzi credo sia la prima volta che ne svolgo una nella presente legislatura. A me non piace affatto di mettere il ministro, con le teoriche che imperano oggi della difesa ad oltranza di tutti

gli arbitri delle autorità politiche, nella condizione di dare a questi arbitri la solenne sanzione della parola che parte dal banco dei ministri. Ma ho creduto e credo, che il caso presente sia politicamente così grave che la Camera, e tutti coloro che hanno sentimento di libertà, non se ne possano disinteressare.

Che cosa volete far voi, sopprimendo la commemorazione cinquantenaria in Roma della Repubblica Romana?

Volete forse strappare una pagina repubblicana dalla storia d'Italia? Ma allora mettetevi all'indice tutto il volume, perchè voi sapete meglio di me che la storia d'Italia è tutta storia di gloria repubblicana dalla prima all'ultima pagina: che se noi abbiamo una monarchia la quale ha le sue tradizioni in una provincia d'Italia, in tutte le altre provincie d'Italia, è soltanto tradizione repubblicana quella che vige. (*Commenti in vario senso*).

Dunque come volete voi sopprimere la storia e le tradizioni? Impedire in Roma il ricordo di fatti, che ebbero a protagonisti uomini come Giuseppe Garibaldi e Giuseppe Mazzini? E quando voi progettate monumenti a Garibaldi ed a Mazzini che cosa volete fare? Volete contraffarle queste figure? Volete negare a queste figure la loro storia, le loro gesta, le pagine più gloriose da essi scritte, e come legislatori e come soldati?

Io quindi non intendo come un Governo, non dico liberale, ma italiano, il quale comprenda come questo paese vive, e non può vivere, che nelle sue tradizioni, voglia cancellare questa pagina di storia, e voglia contestare, non dico a persone sospette di intenzioni sovversive, ma a uomini come il figlio di Garibaldi, ma ad uomini che in tutte le battaglie hanno fatto fede e del loro patriottismo e della loro serietà e serenità, contestar loro il diritto di solennizzare in Roma questo fatto. Ma che cosa volete che festeggiamo in Roma? Forse il dogma dell'infalibilità del Papa, o quello della Immacolata Concezione? Forse qualche gloria del Vaticano? Perchè all'infuori di queste, io non intendo dove noi potremmo andare, se queste pagine togliamo dalla storia.

Ed allora consentitemi di dirvi un'ultima parola. Io lo comprendo il vostro criterio. Voi forse, non tanto temete la parola repubblicana e le glorie repubblicane, quanto siete

preoccupati delle consuete ragioni dell'ordine pubblico.

Voi temete (è risposta consuetudinaria) che sieno i buoni, i migliori, quelli che iniziano, e che sieno i cattivi, i mestatori quelli che vengono a dare alla manifestazione un carattere, che forse gli iniziatori non vorrebbero darle. E allora consentitemi che io vi dica, onorevole Marsengo-Bastia, che voi avete dinanzi uno spettro.

Ora voi credete, che fra le manifestazioni come quelle che voi volete proibire, ed i fatti del maggio vi sia una connessione. Io vi dico che è tutto l'opposto, perchè i fatti del maggio sono l'esplosione di istinti, che si manifestano solo quando sono spenti tutti gli ideali. Ora la vostra politica, intesa a sopprimere tutta la parte ideale della nostra vita, non impedisce, ma favorisce anzi la prevalenza degli interessi e degli scopi brutali, di movimenti, i quali non hanno una bandiera ma obbediscono solo agli impulsi dell'ora che volge.

Dunque andate contro, anche in riguardo all'ordine pubblico, a ciò che voi volete ottenere, perchè voi condannate questo popolo a dimenticare tutto ciò che ricordare dovrebbe, e lo spingete sempre più verso quella via dello scetticismo, che non è l'ultimo dei fattori dei fatti che voi deplorate. (*Approvazioni all'estrema sinistra*).

Pelloux, presidente del Consiglio. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Pelloux, presidente del Consiglio. Io ho lasciato, come al solito, che rispondesse il sottosegretario di Stato; ma poichè son giunto in tempo opportuno, debbo dichiarare, per bene intendersi, che il Governo non ha ricevuto mai alcuna domanda di festeggiare il cinquantenario della Repubblica Romana.

Barzilai. Domando di parlare.

Pelloux, presidente del Consiglio. Dirò di più: Ho ricevuto un'altra domanda, è vero, ma sa quale è? La domanda di un parere amichevole semplicemente, non la richiesta vera e propria di una autorizzazione che d'altronde a me non ispetterebbe di dare; mi fu rivolta infatti la domanda: se avrei trovato opportuno che in quel giorno, cioè il 9 febbraio, si fosse festeggiato il cinquantenario della caduta del potere temporale. (*Commenti a sinistra*).

È stato semplicemente manifestato il desiderio di conoscere la mia opinione; non ebbi una richiesta di un permesso qualsiasi. Ed ho risposto che mi pareva trattarsi di una questione da doversi studiare bene. Poiché a me sembra che il potere temporale sia caduto soltanto il 20 settembre 1870. (*Benissimo! Bravo! — Risa*), e che per il 50° anniversario, se si vorrà festeggiarlo, c'è tempo a pensarci!

Siccome non era il caso di un cinquantesimo anniversario, ho finito per dire: mi pare che la cosa non sarebbe ora opportuna. Questa è la verità pura e semplice fino all'ultima parola. Sono entrato nell'Aula quando l'onorevole Barzilai rimproverava al Governo di non volere celebrare le glorie italiane. Creda pure, onorevole Barzilai, il Governo le riconosce tutte le glorie italiane, e le festeggia anche come può; (*Benissimo!*) anzi come può meglio nei diversi casi speciali; ma non c'è bisogno di venire ad inventare delle feste che non sono mai state celebrate in quella forma, quando ce ne sono tante vere da festeggiare efficacemente e più opportunamente. (*Benissimo! — Approvazioni e commenti*).

De Nicolò. O se festeggiassimo meno!

Barzilai. Chiedo di parlare.

Presidente. Non posso concederle la facoltà di replicare.

Barzilai. Per fatto personale.

Presidente. Accenni il fatto personale.

Barzilai. Non contraddico una sillaba sola delle parole pronunziate dall'onorevole Pelloux, le quali confermano sostanzialmente nel modo più completo quello che avevo detto io. Precisamente una Commissione della Società dei reduci dalle patrie battaglie, di cui faceva parte il senatore Alceo Massarucci, in seguito ad una riunione plenaria tenuta nella sede sociale, ha chiesto al ministro Pelloux la facoltà di festeggiare il 9 febbraio...

Pelloux, presidente del Consiglio. Non mi ha chiesto questo, lo ripeto, ma soltanto il mio parere. (*Bravo! Bene! — Commenti — Risa*) Parliamoci chiaro una volta.

Barzilai. Va bene, il parere (*Si ride*); e Lei è di parere contrario, non è vero? (*Ilarità*).

Pelloux, presidente del Consiglio. Io ho risposto che non mi pareva si potesse festeggiare quest'anno il cinquantesimo anniversario della caduta del potere temporale, che

è caduto nel 1870. (*Approvazioni — Commenti a sinistra — Conversazioni nell'emiciclo*).

Presidente. Viene ora l'interrogazione degli onorevoli Morgari e Bissolati al ministro dell'interno «circa l'illegale carcerazione di Monticelli Temistocle, arrestato in Roma il 18 ottobre per essere assegnato a domicilio coatto e tuttora in carcere senza che nulla si sia deciso a suo riguardo, nonostante che la legge obblighi l'autorità competente a decidere entro otto giorni. »

L'onorevole sotto-segretario di Stato per l'interno ha facoltà di rispondere a questa interrogazione.

Marsengo-Bastia, sotto-segretario di Stato per l'interno. Io spero che gli onorevoli interroganti, dalla semplice esposizione dei fatti, si persuaderanno che nel caso contemplato dalla loro interrogazione non c'è stato alcun arbitrio, nè alcuna violazione di leggi. Il Monticelli Temistocle fu nello scorcio del 1897 assegnato per cinque anni a domicilio coatto in base all'articolo 1° della legge 19 luglio. Dopo avere scontato undici mesi della sua condanna, egli fu ammesso a godere della libertà condizionata.

In questo periodo però di libertà condizionata il Monticelli non ha tenuto buona condotta e perciò fu deciso di fargli scontare, secondo la legge, la rimanente parte della condanna a domicilio coatto.

Quindi la Commissione provinciale ha ordinato il suo arresto.

Arrestato, si dovettero prendere informazioni e si dovette stabilire a quale colonia egli dovesse venire assegnato.

Da qualche tempo il Ministero ha già deliberato di inviare il Monticelli alla colonia di Ponza. Come vedono, qui non si tratta d'invio, ma di rinvio a domicilio coatto. D'altronde, il Monticelli non avrebbe diritto di muovere lagnanze, in quanto che il tempo che ha passato in istato d'arresto gli venne computato come se l'avesse passato a domicilio coatto.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Bissolati, per dichiarare se sia, o no, sodisfatto della risposta ricevuta.

Bissolati. Poche parole. La mia interrogazione aveva per iscopo di domandare a che titolo era stato tenuto a *Regina Coeli*, fin dal 18 ottobre, il Monticelli. Il sotto-segretario di Stato ha ammesso che fu trattenuto in arresto; ma ha annunciato ora che venne rinvio,

non inviato (questa è la consolazione che gli dà) a domicilio coatto. Ieri e ieri l'altro però egli era ancora a *Regina Coeli*; dunque, è stato rinviato a domicilio coatto, soltanto, dopo la mia interrogazione.

Ad ogni modo, il signor sotto segretario di Stato comprenderà come sia stata grave la negligenza di coloro che devono provvedere alla sorte di quei disgraziati che sono arrestati in base ad ordini della Commissione del domicilio coatto; negligenza per cui, per tanto tempo, si trattengono quei disgraziati in carcere, mentre ci deve essere, per lo meno, la presunzione che il carcere sia qualche cosa di peggio del domicilio coatto. Forse, non lo è; ma, comunque sia, non avete diritto di tenere preventivamente in carcere cittadini, per assegnarli poi a domicilio coatto. È vostro dovere tenerli in carcere il meno possibile, per decidere sollecitamente sulla loro sorte.

Ma, ritornando al Monticelli, pure attendendo quelle spiegazioni che mi pare abbia promesso il sotto-segretario di Stato, faccio osservare che egli non venne arrestato in quelle due retate che vennero fatte qui in Roma, nel maggio ultimo scorso ed in occasione dell'assassinio dell'imperatrice d'Austria; allora egli venne lasciato perfettamente libero. E, difatti, è inoffensivo; è un povero giornalista che, prima, faceva il sarto, e che, in questi ultimi tempi, vendeva giornali, per guadagnarsi qualche soldo, e mantenere la madre, il padre ed una sorella. Voi lo avete arrestato, dite, perchè vi erano cattive informazioni sulla sua condotta. Di questo terremo discorso a proposito di un'altra interrogazione; ma, intanto, rimane il fatto che voi indubbiamente l'avete tenuto per troppo tempo in carcere; mentre obbligo vostro e delle vostre Commissioni per il domicilio coatto era quello di provvedere immediatamente alla sua scarcerazione.

Presidente. Essendo scorsi i quaranta minuti stabiliti per le interrogazioni, passeremo oltre.

Verificazione di poteri.

Presidente. La Giunta delle elezioni ha presentato la relazione sulla elezione contestata del Collegio di Velletri (eletto Frascara Giacinto).

Questa relazione sarà stampata e distribuita agli onorevoli deputati, e posta nell'ordine del giorno di sabato.

Seguito della discussione sulla condanna dei deputati Turati e De Andreis.

Presidente. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione sulla relazione della Giunta delle elezioni, intorno alle comunicazioni del Governo relative alla condanna dei deputati Turati e De Andreis.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Vendemini.

Vendemini. Onorevoli colleghi! Prendendo a parlare su questo argomento, che si ricollega alla storia di fatti luttuosi, che involge problemi ardui e delicati di diritto pubblico e di ragione politica, che tormenta l'animo nostro, perchè quanti qui siamo amici ed avversari politici dei nostri colleghi condannati, tutti siamo compresi di quest'ora penosa, io sento maggiormente l'obbligo di essere breve e temperato.

Mi asterrò dal parlare di quei fatti dolorosi per non suscitare ancora una volta contrarie passioni, augurandomi solo che un atto di giustizia, doveroso, venga presto a cancellarne il ricordo.

Così pure non discuterò dello stato d'assedio politico, perchè il mio pensiero è troppo lontano dall'adagiarsi nel concetto che la legge comune possa essere sospesa quando, nelle contingenze della vita politica, il paese attraversi un'ora di perturbazione. Se in fatto poi così non è, allora io devo dire che assai scarsi sono i frutti della libertà conquistata, che ben misero è il concetto della missione dello Stato moderno.

Lo Statuto, di cui noi siamo divenuti gli ammiratori e i difensori, non è una legge di opportunità, ma la regola della vita pubblica nei tempi normali e nei momenti fortunosi. Se fosse altrimenti, avremmo poco da invidiare gli antichi Stati, i quali, ad ogni ridestarsi della nuova coscienza, opponevano la sospensione della legge ed i giudizi statari.

Io, che da qualche tempo sento il bisogno di ricrearmi nella lettura dello Statuto, ricordo che Carlo Alberto nel proemio esprimeva il suo compiacimento che quel patto si pubblicasse in un momento grave e periglioso,

perchè egli diceva che allora maggiormente la coscienza dei diritti popolari si deve associare all'ufficio del principato.

Ma in 50 anni noi abbiamo fatto un cammino retrogrado, e quella che allora si chiamava l'arca dell'alleanza, che doveva guidare per la via della libertà, è diventato un carico increscioso di cui spesso si fa gettito per alleggerire la nave sdrucita del Governo; e si ricorda solo qualche volta lo Statuto, ma poco a proposito, come faceva ieri l'onorevole Pelloux per opporsi alla domanda dell'onorevole Bovio, la quale nella sua finalità non era che un pensiero e un desiderato di giustizia; perchè purtroppo siamo ridotti a questo, che in Italia quando si domanda giustizia, pare che si debba dispiacere a qualcheduno.

Ma mi passo di ciò e vengo subito all'argomento.

La nostra onorevole Giunta afferma la legalità del Tribunale militare di Milano e della sentenza pronunciata contro i nostri colleghi. Ma su quale fondamento? Su questo, che lo stato d'assedio e l'istituzione dei tribunali di guerra ebbero il suffragio della Camera e che per di più questa autorizzò la procedura contro i nostri colleghi. Io dissento pienamente dalla Giunta e, per tacere di altre ragioni, dissento proprio per quello che la Giunta stessa dice nella sua relazione.

Il bando di guerra del commissario di Milano deferiva a quel tribunale territoriale militare la competenza di giudicare tutti i cittadini per i reati contemplati dal Codice militare e per quelli previsti nel libro secondo, titolo 5°, capi 1, 2 e 3 del Codice penale comune.

Ebbene, la Giunta non può omettere di rilevare che i nostri colleghi furono processati e giudicati, oltre che per quei capi da me ricordati e che riguardano l'istigazione a delinquere, l'associazione a delinquere, l'eccitamento alla strage, al saccheggio ed alla devastazione, anche per l'articolo 134 del Codice penale, il quale riguarda il complotto per delinquere contro la patria e contro i poteri pubblici. Esorbitanza strana ed enorme, che cancella l'autorità e la giurisdizione di quel tribunale. Tutto quanto esso ha fatto è nullo perchè, così operando, ha esorbitato perfino dal bando, che era l'arbitrio degli arbitri e che doveva essere applicato nel modo più ristretto.

Ma la nostra Giunta delle elezioni si dimentica di essere corpo politico per diventare corpo giudiziario e dice: ma intanto per quel capo d'imputazione furono assolti. A me basta che siano stati processati per quel titolo; perchè voi, signori della Giunta, dovete ammettere che con ciò quel processo fu improntato ad un criterio di gravità e di odiosità, che non poteva e non doveva avere.

Io non credo, non sospetto neppure, che quei giudici militari fossero dei prevaricatori, so però che i giudici speciali sono esposti a molte tentazioni di prevaricare, e questo l'ho imparato da Massimo d'Azeglio, ed allora io penso: ma se i nostri colleghi sono stati messi sotto questa luce odiosa, di essere dei nemici della patria e come tali portati innanzi al tribunale, quei giudici, che della patria sono i naturali custodi, posti in presenza di giudicabili così male qualificati, così male prevenuti, facilmente possono avere scambiato gli uomini di partito coi delinquenti.

Ma questo non basta: vi è di più.

Oramai tutti sappiamo e lo rilevava ieri egregiamente l'onorevole Orlando, che i nostri colleghi furono condannati per manifestazioni di pensiero di molto anteriori alla proclamazione del bando; furono condannati per una propaganda politica, che, quando veniva fatta, non era reato, nè poteva divenirlo poi per quello stesso che dissero quei giudici speciali, i quali dichiararono che i fatti di Milano furono improvvisi e per ciò da quei fatti dissociarono la volontà e il pensiero dei nostri colleghi, che poi, con contraddizione che non mi so spiegare, condannarono come autori morali dei fatti stessi. Ma intanto la retroattività del bando si è verificata. Tutto questo è enorme e ripugnante.

Non dico che ripugna al senso popolare, al senso umano; non dico che ripugna allo stato attuale del diritto penale, ma contro di esso protestano gli stessi monumenti del dispotismo vecchio, di quel dispotismo che tutti, liberali e conservatori, fulminano tutti i giorni di santa ragione.

Io ho sott'occhio un documento curioso, la sentenza di una Commissione stataria pubblicata a Ravenna il 10 settembre 1845, il che vuol dire regnando Gregorio XVI, che i vecchi romagnoli irriverenti chiamano ancora *Gregoraccio*.

La tesi che era davanti a quella Commissione è così trascritta nella sentenza:

« La tesi proposta è l'esistenza di una Società di anarchici che vogliono sovrastare al potere legittimo per far prevalere l'oggetto delle loro passioni alla legge, all'ordine pubblico e al bene comune della Società. »

Vedete che a 55 anni di distanza il linguaggio è presso a poco lo stesso. I giudici, detto questo ed invocato il nome santissimo di Dio, come si praticava allora, si fanno a rispondere al primo obbietto della difesa, che era quello dell'incompetenza di quei giudici per difetto di giurisdizione. E quella Commissione speciale dice: « l'obbietto non è applicabile nella specie perchè, essendosi pubblicato il 27 maggio 1843 l'Editto che istituiva questa Commissione, seppero gl'inquisiti che qualunque delitto in odio del potere pubblico sarebbe in avvenire giudicato con le forme e pene in tale Editto prefisse. Se dunque posteriormente costoro delinquirono non possono declinare da quel foro speciale che il potere politico aveva stabilito prima della consumazione dei delitti, e la Commissione speciale è competente ad agire pei fatti delittuosi posteriori alla costituzione stessa. » (*Commenti*).

E questa sentenza porta la firma di Stanislao Freddi, colonnello dei carabinieri, del colonnello comandante la piazza di Bologna e del colonnello comandante la piazza di Ferrara.

Ora quando io faccio il paragone fra la sentenza del 1845 e quella del 1898, con dispiacere e con mortificazione debbo dire che veramente in peggiori condizioni si trova la seconda. (*Approvazioni all'estrema sinistra*).

Ma badate però, o signori, con questo non intendo dire che quei giudici di Milano, per sentenziare, come fecero, contro i nostri colleghi ed altri, subissero delle vere e proprie pressioni. Questo no: ma io penso che vi sono sempre delle situazioni che s'impongono; vi sono delle impressioni, delle suggestioni, alle quali si può resistere, ma che pur troppo molte volte si debbono subire: è l'ambiente che si sovrappone alla volontà.

E quando io mi ricordo che in quei giorni dolorosi, solo la paura era la dominatrice della situazione; quando penso che si ingigantivano i pericoli, che si esageravano le necessità di difesa degli interessi pubblici

ed anche degl'interessi privati, che il Commissario sospendeva la giurisdizione ordinaria, che è la sola garanzia di giustizia sociale e mutava i giudici e con quel mutamento scambiava naturalmente i criteri del diritto nei criteri della violenza; quando io penso che quei giudici erano quelli stessi che il giorno prima avevano diretto la repressione, che fu così violenta, che fu così feroce; (*Benissimo! — Approvazioni all'estrema sinistra*) quando io penso che i nostri colleghi furono portati davanti a quel tribunale, esorbitandosi dallo stesso bando del Commissario, qualificandoli i nemici della patria; quando io penso che si investigò la loro vita politica per un decennio intero tanto nell'ambito generale quanto in quello ristretto di Milano; allora io mi domando se forse da una relazione onesta, che deve ancora venire dal Governo e che sempre aspettiamo, se da un'inchiesta scrupolosa, che si sarebbe dovuto fare, non emergerebbero per avventura le prove che in quel processo vi furono delle infiltrazioni di correnti malsane, d'ingerenze indebite! (*Benissimo! Bravo! — Vive approvazioni all'estrema sinistra*).

Però il corpo politico-giudiziario rispettabilissimo della Giunta delle elezioni risponde: vi è la cosa giudicata, la sentenza non si può scuotere ed è intangibile! Ma intanto però l'illustre relatore si industria per commentare e sorreggere la sentenza stessa.

Sì, vi è la cosa giudicata; pur troppo vi è; e tutti ne siamo addolorati, perfino il Governo. Ma se quella sentenza può avere ancora effetto giuridico, e spero che no, ad essa mancheranno sempre gli effetti morali.

Ed è di questi che noi dobbiamo specialmente occuparci, perchè siamo un'Assemblea politica. Abbia pure deciso come ha deciso quel tribunale militare, che infine era un tribunale politico, abbia pure deciso come ha fatto la Cassazione contraddicendosi con altre decisioni, perchè anche quel lago placido ha le sue burrasche politiche, noi siamo i giudici dei giudici, noi possiamo non fare eseguire la sentenza quando, come nel caso presente, essa non abbia il consenso della coscienza pubblica. Quando contro un giudicato protesta unanime il sentimento popolare, quella sentenza non è un atto di giu-

stizia ma un atto di violenza e come tale non può durare. (*Bravo! Bene! — Applausi alla estrema sinistra.*)

È inutile dissimularlo. Quanti qui siamo sappiamo che i nostri colleghi sono stati condannati per reato di pensiero politico. Ma il pensiero è incoercibile, non s'incatena; esso meglio che da questi banchi prorompe e dilaga dal carcere.

Non appellatevi alla ragione di Stato. È questa una parola del vecchio armamentario, e l'onorevole Pelloux, che è uomo moderno, deve esserne certo poichè egli sa che lo Stato riposa sopra un diritto contingente, ed è la risultanza di una somma d'interessi in un dato momento storico che si infulcra sul consenso dei consociati.

È questo che voi dovete cercare, il consenso dei consociati; perchè gli Stati non si difendono coi tribunali militari ma con le buone leggi, con le opere di pace, di libertà, di giustizia per tutti. (*Bravo! — Applausi all'estrema sinistra.*)

È inutile ricorrere a quei vecchi criterii, dei quali anche voi, onorevole Pelloux, foste un continuatore, ai vecchi criterii di paura e di sobillazione, ai vecchi sistemi di leggi speciali e di persecuzioni. Con questi mezzi voi non fate che legittimare la rivoluzione, la quale è un diritto che non si sopprime e che allo Stato vecchio sostituisce lo Stato nuovo. A questo dovete pensare, onorevole Pelloux. Se così continuerete, toglierete alla vostra causa le ultime simpatie e, perdute anche queste, tramonterete voi e con voi tramonteranno tutti i vecchi sistemi che è tempo che cedano il posto alle nuove idee, alle nuove esigenze, alle nuove leggi, ai nuovi costumi. (*Applausi e congratulazioni all'estrema sinistra.*)

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Pozzi Domenico.

Pozzi Domenico. Onorevoli colleghi! Io non parlo sulle conclusioni della Giunta delle elezioni, ma sugli ordini del giorno che le conclusioni stesse hanno occasionato, e specialmente sull'ordine del giorno che ieri svolse l'onorevole Vischi.

Quale presidente della Giunta delle petizioni, ho il dovere di ricordare alla Camera come la Giunta stessa, facendo il suo dovere, allora quando le pervenne la petizione di 400,000 cittadini per l'amnistia, si convocò di urgenza, il 21 dicembre ultimo scorso, e

deliberò di proporla alla Camera, nella forma più concreta ed efficace, la presa in considerazione, concludendo, cioè, che questa petizione venisse rimessa al Ministero.

Ora nello stesso giorno io, quale presidente, ho presentato alla Camera l'elenco delle petizioni sulle quali la Giunta era pronta a riferire, tra cui la sovraccennata.

Parve e pare a me, come parve al relatore della Giunta ed anche ai componenti della medesima, che una petizione di 400,000 cittadini meritasse e meriti di essere considerata dalla Camera; per la quale è giusto e doveroso sentir riferire sulla medesima, e deliberare sulla proposta fatta dalla Giunta delle petizioni che è stata nominata dalla Camera appunto a questo effetto.

Sembra a me che sia, in omaggio al diritto di petizione, doveroso per la gravità eccezionale della petizione accennata ed anche politicamente non inopportuno che in quella sede la Camera deliberi sulla proposta della Giunta.

E di fronte a questa condizione di cose, a me sembra opportuno di riservare a quel momento prossimo, in cui si dovrà discutere di quella petizione, alla quale se ne sono aggiunte altre di parecchie diecine di migliaia di firmatari (sulle quali la Giunta si è già prossimamente convocata per riferire) la discussione degli ordini del giorno relativi all'amnistia.

Perciò è necessario che coloro i quali hanno presentato ordini del giorno su questo argomento si associno a me, che parlo a nome della Giunta per le petizioni, o che consentano che io mi associ a loro nel pregare la Presidenza che la discussione di questa petizione, pronta a relazione, sia iscritta nell'ordine del giorno della Camera il più presto possibile.

Quando io ieri mi iscrissi tra gli oratori per fare questa preghiera e queste dichiarazioni alla Camera, non sapevo, nè potevo supporre, di avere la fortuna di vedere oggi estrinsecato in un ordine del giorno, firmato dall'onorevole Pinchia e da altri, sostanzialmente questo pensiero della presa in considerazione di quella petizione, sulla quale la Camera è chiamata a deliberare. A me pare, ripeto, che sia opportuno che gli ordini del giorno sull'argomento dell'amnistia siano riservati a quando la Camera dovrà esaminare la proposta della Giunta delle petizioni ri-

guardo alla petizione di 400 mila cittadini chiedenti l'amnistia, e siano limitati ad invitare il nostro Presidente a voler provvedere perchè la discussione di questa petizione sia posta nell'ordine del giorno della Camera al più presto possibile.

Così in sostanza suona l'ordine del giorno proposto dall'onorevole Pinchia e da altri colleghi. E io vi prego di voler considerare questo ordine del giorno come un appoggio alle dichiarazioni della Giunta delle petizioni, od almeno di voler credere che la Giunta stessa per mio mezzo si associa alla istanza contenuta nel detto ordine del giorno, alla istanza cioè, che sia prontamente messa nell'ordine del giorno della Camera la discussione della petizione dei 400 mila cittadini perchè si solleciti dal Governo l'amnistia.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Bovio.

Bovio. Nulla ho da aggiungere a quello che dissi ieri.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Pivano.

Pivano. Anche io ho dato la mia firma all'ordine del giorno dell'onorevole Pinchia, cui or ora ha alluso l'onorevole Pozzi; ma credo che quello che è pure contenuto in tale ordine del giorno, l'augurio cioè che presto venga innanzi alla Camera la relazione della Giunta delle petizioni, sia bensì connesso con ciò che forma oggetto della discussione odierna, ma sia però cosa da risolversi con criteri diversi.

L'ordine del giorno, infatti, dice nella sua parte fondamentale che si prende atto delle conclusioni della Giunta, e questa parte credo debba essere oggi stesso esaurita.

L'augurio, poi, che presto venga in discussione la petizione per l'amnistia, concerne il nostro desiderio che, nel nobile intento della pacificazione degli animi, si trovi modo il più sollecitamente possibile di mettere la pietra del perdono sui disordini dello scorso anno, ma per tutti, per sentimento patriottico, e non per considerazioni di partito.

Di quella petizione parleremo dunque il giorno che sarà posta in discussione: oggi occupiamoci delle conclusioni della Giunta.

Relativamente a queste conclusioni della Giunta, voi, onorevoli colleghi, avete udito che la questione non è nè prettamente giuridica, nè prettamente politica, come taluno

vorrebbe credere, ma che va invece considerata con criteri giuridici e con criteri politici, come io porto opinione, e come credo abbia anche ritenuto la stessa Giunta delle elezioni. Ma, prima di tutto bisogna intenderci.

Se non vado errato, i colleghi dell'estrema sinistra pensano che la Camera sia chiamata ad esercitare il diritto di pronunziare o no la decadenza dei nostri colleghi: e ieri ho udito con qualche meraviglia il collega Orlando a dire che la Giunta aveva male posto la questione.

Io credo invece che la questione non si potesse porre diversamente, perchè la decadenza è già avvenuta per effetto della legge, e la Camera non è in sostanza, chiamata ad altro che a prenderne atto.

Infatti la sentenza presentataci, applicando una pena superiore ai cinque anni di reclusione, porta di pien diritto la decadenza di cui agli articoli 31 e 33 del Codice penale. Io ho udito qualcuno dire che non vi sarebbe dubbio circa questa decadenza *ope legis*, se si fosse nel caso dell'articolo 34 dello stesso Codice. Ma questo, secondo me, è un errore.

L'articolo 34 comprende una figura giuridica molto più piccola di quella compresa negli articoli che lo precedono, perchè si riferisce all'articolo 86 della legge elettorale politica vigente, che, anche per fatto minore, cioè per un semplice reato di appropriazione indebita, prescrive la decadenza dal diritto elettorale, sia attivo che passivo, e fa perdere la Rappresentanza politica a chi ne è già investito.

E voi vedete, signori, quanta distanza vi sia da un semplice reato di appropriazione indebita, al delitto di cui all'articolo 252 del Codice penale e di cui furono dichiarati colpevoli i nostri colleghi Turati e De Andreis: delitto che teoricamente importa la pena da 3 a 15 anni di reclusione, ed ha importato nel fatto concreto ben 12 anni della stessa pena.

Quindi non credo che la questione si possa porre diversamente da come l'ha messa la Giunta delle elezioni: cioè, la Camera è invitata a prendere atto della sentenza di condanna, agli effetti di legge.

Io comprendo benissimo (*rivolgendosi all'estrema sinistra*) la preoccupazione vostra, allorchando si tratta di prendere atto di ciò che spoglia di un diritto uno dei nostri colleghi; ma, permettetemi di dirlo, col vostro

contegno, rimpicciolite questa questione, la quale non turba la mente soltanto di quelli che appartengono al vostro partito, ma di tutti coloro che siedono in questa Camera, perchè è sempre doloroso il riconoscere che uno dei nostri colleghi abbia perduto, per condanna penale, la qualità di cui era investito. Quindi non facciamo una questione di partito: facciamo una questione di solidarietà della Camera, ed esaminiamo perciò serenamente come stanno le cose, onde possiamo tutti con coscienza fare il nostro dovere.

Ora voi avete veduto che la Giunta delle elezioni si è già occupata delle questioni che si potevano sollevare in ordine alla sentenza che ci fu comunicata.

La Giunta delle elezioni ha detto: si può esaminare se il tribunale da cui fu proferita la condanna fosse un'emanazione legittima del potere giudiziario, e se nella pronuncia della sentenza sia entrato un *quid*, nocivo e deleterio di pressioni che possano essere pervenute ai giudici dal potere esecutivo.

Circa il primo punto di questione, la Giunta ha riconosciuto che i tribunali militari che avevano proferito la sentenza erano tribunali legittimi; ed a me pare che, volere o non volere, la Giunta abbia detto benissimo e che tale questione, al giorno d'oggi, non si possa più nemmeno discutere.

Infatti, quando il 5 luglio scorso la Camera, su proposta dell'onorevole Villa, concesse l'autorizzazione a procedere innanzi al tribunale militare di Milano contro i due deputati Turati e De Andreis, ha certamente con ciò riconosciuto e la necessità dello stato di assedio ivi proclamato e la legittimità del tribunale militare nella stessa città stabilito. La Camera ha quindi in quella seduta risolta la questione, e per forza deve dirsi così; poichè, se non avesse riconosciuto che quel tribunale militare era legittimo, e che la domanda per l'autorizzazione a procedere era regolare e non lasciava adito a qualsiasi sospetto di persecuzione da parte del potere esecutivo, certamente avrebbe negato l'autorizzazione.

Ora, se si è concessa l'autorizzazione a procedere contro i deputati Turati e De Andreis con deliberazione della Camera 5 luglio 1898, che cosa vuol dire quella deliberazione? Vuol dire che è stata rispettata la prerogativa per cui nessun deputato, a sensi

dello Statuto, può esser tradotto in giudizio penale senza il preventivo consenso della Camera, ma che è stato ugualmente riconosciuto che nessuna ragione grave poteva invocarsi per sottrarre al giudizio i prefati nostri colleghi.

Ora è logica, indeclinabile conseguenza della concessa autorizzazione, che il deputato sottoposto a giudizio è eguale a qualsiasi altro cittadino: e che la sentenza del magistrato la quale venisse a colpire il deputato, ha gli stessi inesorabili effetti di quella che colpisse qualsiasi altro cittadino. Di qui non si scappa.

Dunque, venire oggi a rinnovare la questione se quei tribunali fossero legittimi, è voler rimettere in discussione una questione già decisa dalla Camera con la ricordata deliberazione del 5 luglio scorso.

Sul secondo punto di questione, se la Camera abbia il diritto di delibare la sentenza intervenuta prima di prenderne atto agli effetti della decadenza del mandato legislativo, la Giunta non fu in maggioranza di questo parere.

Il mio amico, onorevole Galimberti, sostenne in Giunta questa facoltà; ma la Giunta non accolse la sua proposta.

Or bene, io sono dell'avviso dell'onorevole Galimberti. La Camera non può essere una Corte di semplice registrazione; la Camera, prima di prendere o no atto d'un documento, da qualsiasi Autorità provenga, che ha per effetto di privare della qualità di deputato alcuno dei suoi membri, ha in sè, per i suoi poteri, il diritto di esaminare la regolarità, la legalità, le modalità del documento che le si presenta. E questo è il lato politico della questione.

Se questo è, come io credo, nella facoltà della Camera, cosa dobbiamo fare noi nel caso odierno?

Dovremo esaminare se i giudici militari abbiano rispettate tutte le formalità prescritte dalla legge a garanzia degli imputati?

Ma questo lo ha già fatto la Suprema Corte di Cassazione, cui ricorsero i due deputati. E la nostra Corte di cassazione, chechè sia piaciuto di dire in contrario all'onorevole Vendemini, vive in sfera così serena, è circondata di così alto rispetto per la dottrina, l'onestà e la indipendenza sua, che le

sue decisioni sono ascoltate, riverite ed accettate, come la parola della legge.

Se quindi la Corte Suprema ha riconosciuto che nessuna violazione della legge e delle stesse guarentigie della difesa era avvenuta nei riguardi degli onorevoli Turati e De Andreis, nel dibattimento e nella sentenza del tribunale di Milano, ben possiamo ritenere che nessuna di tali violazioni è realmente avvenuta.

Potremo noi, ciò constatato, entrare nella coscienza dei giudici? (*Rumori all'estrema sinistra*).

Io uddi con meraviglia dire ieri da uno dei nostri colleghi, il quale parlò contro le conclusioni della Giunta, che la sentenza del tribunale di Milano era debole nella sua motivazione.

Debole o vigorosa che sia la motivazione, la sentenza del giudice si esplica in tutta la sua potenza quando esso assolve o dichiara colpevole. È in quel momento che si afferma il convincimento e la coscienza del magistrato.

Ora noi non dobbiamo e non possiamo entrare ad esaminare la coscienza del giudice: perchè dinanzi ad essa si arresta ogni critica... (*Interruzioni all'estrema sinistra*) e noi faremmo malo uso dei poteri del Parlamento, se pretendessimo di invadere così quelli dell'autorità giudiziaria che è e deve essere indipendente.

Si potrebbe, invece, esaminare se una qualsiasi ingerenza abbia potuto avere il potere esecutivo nel funzionamento in genere del tribunale militare di Milano, o nel processo, in specie, che portò alla condanna dei nostri colleghi.

Ma in tutto il tempo già trascorso dalla cessazione dello stato d'assedio ad oggi, nè fuori di quest'Aula, nè qui, e segnatamente durante questa discussione, nessuno ha osato accusare il Governo di avere presa ingerenza qualunque nell'operato dei tribunali militari: per cui manca ogni elemento di una anche remota suspicione.

Allorquando, adunque, in ordine alla sentenza che ci fu presentata, abbiamo fatte tutte queste considerazioni, che sono le sole possibili a mio avviso, noi abbiamo fatto il compito nostro, e per conseguenza dobbiamo subire la legge che vuole si prenda atto di questa comunicazione.

Il collega, onorevole Bovio, il quale è sempre animato da sentimenti generosi, ha

proposto la sospensiva per aspettare che si deliberi sulle petizioni per l'amnistia, ed ha detto: chi sarà colui che vorrà scendere in campo come candidato contro colleghi che sono in carcere e che non si possono difendere?

Rispondo all'onorevole Bovio che la sua interrogazione non concerne la Camera: perchè quando noi avremo fatto il compito nostro, penserà il Governo ad emanare il decreto per la convocazione dei comizi elettorali nei due collegi rimasti vacanti: e ad eleggere i deputati ci penseranno gli elettori. Quindi noi non possiamo, per il momento, darci pensiero di tale questione che è ultronea e, benchè ispirata da un animo generoso come quello dell'onorevole Bovio, non può entrare punto nella odierna discussione.

Per il che io sono d'avviso che si debba senz'altro prendere atto della fatta comunicazione, in conformità della proposta della Giunta.

Onorevoli colleghi, quantunque io, con queste brevi considerazioni, abbia esaurito quanto concerne realmente l'odierna discussione e dato sufficiente ragione del voto che sarò per dare, permettetemi tuttavia di esprimere ancora il mio pensiero circa all'amnistia che, oramai, come augurio o come voto, secondo alcuni, come invocazione di una facoltà del Parlamento, secondo altri, formò oggetto di tutti i discorsi.

Io ho detto testè, a proposito della sentenza, che non si deve entrare nel campo del potere giudiziario; ora dico che non si deve, e non si può entrare nel campo delle prerogative sovrane, a proposito dell'amnistia.

Noi non abbiamo il diritto di amnistia; non possiamo venir qui a fare proposte, discussioni e deliberazioni, le quali esorbitino dal limite della nostra competenza. Dunque che cosa possiamo fare? Il diritto di grazia è prerogativa del Sovrano secondo l'articolo 8 dello Statuto.

Il diritto di amnistia, che ne è una forma, la maggiore anzi, è disciplinato dal Codice di procedura penale vigente, il quale, all'articolo 830, dice che l'amnistia è proposta dal ministro di grazia e giustizia, udito il parere del Consiglio dei ministri, ed è concessa con Decreto Reale.

Noi dunque possiamo soltanto augurare che presto venga il giorno in cui il Governo possa proporre l'amnistia: e tale augurio fa-

remo, quando la Camera delibererà di trasmettere al ministro competente, ossia a quello di grazia e giustizia, la petizione che appunto a favore dell'amnistia le è stata presentata.

Ma permettete anche qui la mia franchezza, onorevoli colleghi. Potremo noi dare una grande forza alla raccomandazione con cui trasmetteremo al Ministero la petizione dei 400,000 cittadini, se noi pretenderemo che il decidere dell'amnistia entri nel compito della Camera, e non sia una prerogativa della Corona?

Io credo che, anche sotto questo rapporto, dobbiamo stare ciascuno nella cerchia dei nostri doveri, perchè sono convinto che tanto maggiore sarà l'autorità della nostra parola, quanto maggiore sarà il rispetto da noi dimostrato alle leggi e alla divisione dei poteri dello Stato.

Dunque, appunto per affrettare una favorevole deliberazione del Governo intorno a questa amnistia, che è nel cuore nostro, non meno che nel vostro, (*rivolgendosi all'estrema sinistra*) perchè non è questione di partito ma è questione di sentimento unito al più vivo desiderio di pacificazione, io prego la Camera di volere oggi limitarsi ad approvare la proposta della Giunta perchè penso non si possa fare altrimenti senza fare offesa alla legge, senza venir meno ai nostri doveri.

È inutile discutere, una volta che vi è la legge. Noi dobbiamo essere i primi a rispettarla, se vogliamo mantenere il dovuto prestigio alle nostre deliberazioni.

È un dovere doloroso, ma bisogna compierlo; poichè l'osservanza delle leggi e lo adempimento dei propri doveri sono fra le prime virtù degli uomini liberi.

Considerate, onorevoli colleghi, che la nostra parola in favore dell'amnistia avrà il buon effetto che tutti noi speriamo solamente quando sarà bene evidente che, prima abbiamo fatto il nostro dovere in quanto toccava i nostri colleghi, e, questo compiuto, abbiamo abbracciato in un solo e grande pensiero di perdono e di amore tutti i condannati dai tribunali militari. (*Approvazioni*).

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Tassi.

Tassi. Onorevoli colleghi, quando ieri l'onorevole Orlando apriva primo il fuoco della discussione contro le conclusioni della Giunta delle elezioni, io ne seguiva attentamente la poderosa orazione e rimasi interamente con-

vinto dalle argomentazioni da lui svolte con tanta chiarezza nel campo del diritto. Ond'è che io non posso fare a meno di associarmi a lui per tutto quanto egli ha affermato e dimostrato innanzi a voi nella sua ragguardevole arringa. Invano testè l'onorevole Pivano ha creduto di poterlo efficacemente combattere: egli non ha potuto che esprimere la sua meraviglia, non riuscendo a contrapporre alle stringenti ragioni avversarie, alcuna argomentazione valida ed esauriente. Il concetto al quale l'onorevole Orlando ha ispirato la sua parola è questo: che noi non dobbiamo nè possiamo essere volontariamente ciechi. Datemi, egli diceva, il modo di poter pronunciare con serena coscienza la decadenza dei nostri colleghi e il mio voto sarà con voi; altrimenti il mio intimo senso di uomo, di cittadino, di deputato, vi si ribella. E così egli doveva onestamente concludere, onorevoli colleghi! Noi non siamo semplici notai, semplici cancellieri od uscieri mandati a prendere semplicemente atto delle comunicazioni che il guardasigilli ci fa col tramite della Presidenza; non siamo dei semplici ufficiali del registro; siamo, quando mai, o possiamo essere, come una Corte dei Conti in diritto di registrare o meno il Decreto che ci sta dinanzi dopo una rigorosa deliberazione. E l'onorevole Orlando ha dimostrato questa verità, che tutti pur sentiamo nel profondo dell'anima, e l'ha dimostrata in base ad argomenti giuridici quando egli ha detto che con gli elementi che ci sono forniti dalle sentenze dei tribunali di guerra di Milano, non emergevano nè risultanze di fatto, nè rapporti di diritto tali da poterci evidentemente persuadere della sussistenza dei reati pei quali i colleghi nostri furono condannati, non è più possibile la semplice presa d'atto che ci si domanda senza chiudere volontariamente gli occhi alla luce.

Tra il fatto e il diritto da cui dovrebbe scaturire la indiscutibile correttezza del giudicato, vi è tale stridore da turbare anzichè tranquillare le nostre coscienze; e dappoichè questo l'onorevole Orlando vi ha detto e dimostrato, egli è venuto a sostenere innanzi a voi una sola parte, la prima, di quell'ordine del giorno che a nome della minoranza della Giunta delle elezioni fu presentato dall'onorevole Marcora.

Ora io credo che sia dovere nostro esaminare e discutere con particolare attenzione

anche la seconda parte di quell'ordine del giorno, il quale veniva a conclusioni contraddicenti alla relazione dell'onorevole Gallo, che, ad onore del vero, è un sapientissimo lavoro di arte forense.

È di questa seconda parte che io intendo intrattenervi brevemente, onorevoli colleghi, per dimostrarvi che ben a ragione l'onorevole Orlando, rivendicando i nostri inalienabili diritti e richiamandoci al nostro preciso dovere di giudici politici, concludeva che la Camera non doveva dare esecuzione, per quella parte, per la quale, non a caso nè per mera formalità si era fatto appello, alla sentenza del tribunale di Milano. Perchè, onorevoli colleghi, teniamo ben presente questo: che se l'onorevole Orlando diceva e dimostrava che in questo momento noi sediamo qui come giudici, senza essere un potere che ad un altro si sovrapponga, ma in quella vece completandolo, si che, senza illegittima invasione, potremmo anche pronunciare contro la sentenza del tribunale di Milano; io vi dico che noi siamo per divenire ben altro ancora, più e peggio sotto un certo rapporto, perchè noi ci accingiamo a farci esecutori di giustizia, in quanto che la verità essendo, come diceva l'onorevole Orlando, che noi siamo chiamati a pronunciare qui la decadenza dal mandato di deputati dei nostri colleghi, noi dovremmo eseguire la loro politica decapitazione. Siamo dunque in procinto di diventare esecutori, oltre che essere giudici; ma prima di immolare le vittime, urge vedere se dobbiamo e possiamo farlo con animo tranquillo e sereno.

Epperò s'impone l'esame, per quanto rapido, di quella enorme irregolarità di procedura e di quella grave nullità di giudizio già accennate dal carissimo collega avvocato Vendemini, che discusse in seno alla Giunta, fortemente la impressionarono, come ne fa fede la relazione, determinando la minoranza ad una formidabile opposizione vinta dal numero, non certo sconfitta da sufficienti giuridiche argomentazioni.

Esaminiamo, infatti, la requisitoria dell'avvocato fiscale generale Bacci, trasmessa dal ministro della guerra alla Camera. Con questa si domandava che non soltanto i colleghi De Andreis e Turati, ma il Morgari, il Bertesi, il Bissolati, il Costa, fossero tutti quanti rinviati al tribunale di guerra di Milano per reati di cui agli articoli 246 e 247

del Codice penale « istigazione a delinquere » 248 « associazione a delinquere », 252 « eccitamento alla guerra civile ». E la Camera accordò l'autorizzazione a procedere soltanto per gli altri, facendosi giudice, non ricobbe esservi elementi di fatto sufficienti per sottoporli a giudizio.

Del reato di complotto di cui all'articolo 134 del Codice penale, non si forma capo di accusa dall'avvocato fiscale, benchè lo insinui tutta la motivazione della requisitoria: e la relazione Villa del 5 luglio 1898 mette fuori di discussione l'ipotesi, sia pur lontana, del reato stesso, anche per referenza alla sentenza 23 marzo precedente del tribunale di guerra che lo aveva escluso.

È ben chiaro e sicuro adunque che i limiti della autorizzazione a procedere erano precisamente determinati, e che, oltrepassandoli, l'autorità giudiziaria militare avrebbe commesso un arbitrio e patentemente violate con eccesso di potere le prerogative parlamentari.

Ma i confini sacri segnati dalla Camera non furono rispettati dall'autorità militare. Imperocchè ad onta dei termini delle domande di autorizzazione; ad onta della precisione del voto della Camera; ad onta della sentenza 23 marzo, del tribunale di guerra di Milano, che aveva escluso il complotto per i fatti di maggio; ad onta di quella sentenza, che giudicando altri imputati aveva solennemente dichiarato che i fatti erano avvenuti per improvviso sussulto, sì che avevano sorpreso i capi stessi dei partiti così severamente qualificati, volle l'autorità giudiziaria militare tradurre in giudizio criminale i nostri colleghi, per un'imputazione che non poteva essere loro legalmente contestata.

L'articolo 45 dello Statuto le interdiceva formalmente di chiamare dinanzi a sè, sotto l'imputazione del reato previsto dall'articolo 134, i nostri colleghi: e invece per quella imputazione li trascinò all'udienza *obtorto collo*, con evidente arbitrio, con deplorabile usurpazione di potere; e li costrinse, in aperta violazione dello Statuto e dei diritti più santi della difesa, a rispondere in un unico dibattimento, di imputazioni connesse e complesse di cui la più grave era quella per cui l'autorizzazione mancava, offrendo i fatti incriminati, invano categoricamente distinti, alla luce sinistra dei più fallaci e pericolosi river-

beri dell'uno sull'altro: da ciò una condanna, per riuscire alla quale, la convinzione dei giudici ebbe la suggestione degli elementi probatorii introdotti unicamente per l'accusa dalla quale i colleghi nostri furono assolti.

Senonchè la Giunta difende le sue conclusioni dicendo: badate, il tribunale di Milano ha dichiarato non luogo a procedere contro i colleghi onorevoli De Andreis e Turati per inesistenza del reato di complotto pel quale pure erano stati tradotti in giudizio: esso non ha condannato che per quegli altri reati, pei quali pure era stata accordata la chiesta autorizzazione al procedimento; cosicchè, (sono parole della relazione) « mancando i termini di fatto, riesce inutile, o, a meglio dire, superfluo, lo esame di una questione che non trova applicazione nel caso concreto. »

Ma questo è troppo facile ed inadeguato mezzo di rimuovere la difficoltà opposta dalla minoranza della Giunta e che vediamo insuperata e sentiamo insuperabile. Non è lecito limitarsi al dispositivo della sentenza in quanto non condanna che pei reati pei quali la Camera autorizzò il procedimento, per dedurre la legalità del giudicato: ma bisogna tenerne conto anche in quanto, pronunciando una assoluzione, fornisce la prova evidente di un giudizio unico istruito, condotto e dibattuto contro gli stessi accusati, per una imputazione per la quale non potevano essere nè inquisiti nè giudicati.

Ora, da quest'altra parte del dispositivo della sentenza, che noi dovremmo eseguire, in quanto ne dipende la decadenza dei nostri colleghi, si rivela appunto quella illegale traduzione loro nello stesso unico giudizio pel reato escluso dall'autorizzazione, che vizia tutta quanta la procedura e conduce alla inesorabile nullità di tutto il giudicato.

Bisognerebbe dunque essere volontariamente ciechi per non vedere come, violando apertamente l'articolo 45 dello Statuto, sia offesa la serenità della istruttoria, del dibattimento e della sentenza dall'operato dell'autorità militare.

Se la imputazione è stata data nettamente anche per il complotto; se l'istruttoria è stata tutta diretta a stabilirlo; se finalmente il tribunale ha dichiarato il non luogo appunto perchè, ad onta delle prove che l'avvocato fiscale aveva portato all'udienza prin-

cipalmente per assodare l'esistenza del complotto, questo non si era potuto in alcuna guisa seriamente adombrare; se quindi un giudizio per l'illegale accusa è intervenuto, questo giudizio è in ogni parte indubbiamente nullo.

E voi, onorevole Giunta, avete sentito la grave anormalità; e voi, illustre relatore, arrivato a questo punto della vostra relazione, non avete potuto disconoscere che c'è un esame da fare di nostra competenza, indubbiamente di nostra competenza; perchè laddove si affacci alcuna questione che si attenga alle prerogative parlamentari, noi costituiamo la vera Cassazione, noi soli dobbiamo intervenire come magistrato supremo, noi soli abbiamo il diritto di giudicare se le facoltà che abbiamo accordate ai tribunali siano state o meno oltrepassate.

Ora in questa coscienza di essere, nella specialità del caso, giudici competenti in materia, come non vi siete domandato: se il giudizio per questa parte è nullo (benchè finito fortunatamente colla dichiarazione di non luogo), forse che la nullità sua non infirma tutta quanta la istruttoria orale del giudizio complessivo, non ne inquina tutta quanta la procedura, non ne rende meno libere e serene le conclusioni, là dove esse appunto riescono ad una condanna?

Ma come volete e potete scindere la condizione degli onorevoli Turati e De Andreis accusati di complotto, da quella degli stessi colleghi nostri imputati di altri reati, quando il giudizio è stato esperito in un unico contesto, con elementi di prova comuni a tutte le imputazioni?

E chi vi può dire l'influenza che abbiano esercitato le prove indotte per la dimostrazione di un complotto, anche se non riuscite al precipuo fine prefisso, nel rapporto delle altre imputazioni, dalle quali i fatti costitutivi hanno potuto per indiretta suggestione della istruttoria relativa al complotto assumere fallacemente una parvenza delittuosa?

Non è forse vero, che soltanto ispirandoci al preconetto di una cospirazione da lunga mano preparata, possono idealmente incriminarsi le conferenze, gli scritti, le opere delle quali si fece così illogico gravame agli accusati, mentre indisturbati, in piena luce di sole, all'egida della legge, col rispetto dell'autorità di pubblica sicurezza che senti il dovere di non intervenire, quelle confe-

renze, quegli scritti, quelle opere si erano andate manifestando?

Non è evidente che, solo per un preconcetto di complotto, si poterono far assurgere a reati di pensiero tirannicamente perseguibili le propagande non ostacolate mai e lasciate predicare in ogni forma come vangelo nuovo alle turbe?

Io penso, onorevoli colleghi, che nessuno di noi può sentirsi interamente libero dal dubbio di cotesta ingiusta influenza dell'una sull'altra accusa. E voi dovete pur meco convenire, che se il tribunale avesse giudicato gli onorevoli Turati e De Andreis neppure adombrando al fantastico complotto, così come fece la Commissione della Camera, molto probabilmente il voto di quella relazione Villa si sarebbe compiuto perchè, come la Camera scagionava d'ogni imputazione il Costa, il Bisolati, il Bertesi, anche gli altri nostri colleghi sarebbero stati messi fuori di causa,

Trascinati ingiustamente in giudizio, obbligati a parare colpi che loro non avrebbero potuto essere diretti, gli onorevoli De Andreis e Turati poterono meno vigorosamente concentrare tutti gli sforzi della loro difesa contro le sole imputazioni legittimamente contestate.

Ond'è che venne loro menomato anche il presidio della loro innocenza, per quanto essi siano stati splendidamente patrocinati da quei giovani e generosi ufficiali, i quali sostituendo improvvisamente la toga alle armi, difesero con tanto nobile slancio e con tanto intelletto d'amore i colleghi e gli amici nostri, costretti alla tortura dei tribunali di guerra di Milano.

E in questo momento solenne, io tengo, o signori, a nome di tutti quanti hanno cuore (non di questa sola parte della Camera), e interpretando senza dubbio il comune pensiero, ad esprimere un plauso e a mandare un saluto riconoscente a quei valorosi che nel campo chiuso dei tribunali militari, combatterono strenuamente a difesa dei nostri colleghi. (*Bravo! Bene!*)

Signori! Se le sommarie considerazioni che vi son venute facendo fin qui sono fondate in ragione, e se così sentite come io le sento, che l'illegale giudizio per l'imputazione di complotto non soltanto investe della sua illegalità tutto il dibattimento, ma inquinava necessariamente tutti gli apprezzamenti degli altri fatti, pei quali condanna la sentenza; come

è possibile, indipendentemente dallo esame delle sue enormi contraddizioni rilevate dal collega Orlando, di sostenere e voler dar forza a quel giudicato?

E come dobbiamo noi farcene, per quella parte che ci potrebbe spettare, ciechi esecutori? Come, dinanzi a tante illegalità di procedura e ambage di giudizio, dobbiamo proprio noi divenire i carnefici politici dei nostri colleghi così anormalmente condannati?

Mi sembra quindi che non sia possibile in tranquilla coscienza accettare le conclusioni della Giunta. Di questa mancata tranquillità vi dette ragionevole e, secondo me, irresistibile argomento il collega Orlando, e più ancora deve la coscienza nostra agitarsi mettendo sulla bilancia le considerazioni che vi ho modestamente esposte.

No; noi non dobbiamo prendere atto di una sentenza che si rivela per la sua genesi e per il suo contesto, a seconda del nostro senso giuridico e morale, come un'enorme ingiustizia: noi la dobbiamo senz'altro respingere.

Ad ogni modo, onorevoli colleghi, noi dobbiamo sentirci spinti e confortati al rigetto delle conclusioni della Giunta perchè noi dobbiamo essere eco fedele della voce che si leva dal paese che noi rappresentiamo.

Non è forse vero che la sentenza del tribunale di Milano, della quale ci occupiamo oggi e ci occupammo ieri, è creduta dal paese, che ha tanto senso di rettitudine, come un fatto che non risponda alla giustizia? È vero, o non è vero che parla con voce di irresistibile eloquenza la petizione di oltre 400 mila cittadini, di anzi ricordata dall'onorevole Pozzi? È vero, o non è vero che in tutte le manifestazioni delle urne, nelle elezioni d'indole amministrativa e perfino delle Camere di commercio, il popolo promette, per quanto in forma illegale, in una imponente protesta, e votando per nome dei nostri reclusi esprime vivo il desiderio, che si faccia omaggio al grido della sua coscienza?

Non siamo noi, tutti i giorni, a contatto del popolo, di cui siamo i rappresentanti, e non ci sentiamo noi quotidianamente commossi dai gemiti del suo dolore, dai fremiti della sua indignazione, in presenza dello strazio, che sente, con provvido intuito del bene, fatto con codeste sentenze della santità della giustizia?

Ma allora, perchè non dobbiamo noi cer-

care il modo per cui non più si discutano le sentenze, meno si lamenti che ne durino gli effetti nefasti, meno si criticchino le accuse, gli accusatori ed i giudici? Perchè non dobbiamo noi affrettare col nostro voto, per quanto è possibile, la parola suprema che cancelli perfino il ricordo di fatti dolorosi che hanno turbato tanto il paese? Noi non invadiamo il campo di alte prerogative, e siamo di queste grandemente rispettosi; non facciamo qui alcuna questione di diritto costituendo, dal momento che il *jus conditum*, così come è, ci vincola e ci stringe; ma noi dobbiamo farci eco fedele di questo popolo che ci ha eletti; noi dobbiamo dimostrare col fatto che all'unisono col suo batte il nostro cuore; noi dobbiamo farci messaggeri dei suoi voti al Ministero, perchè li intenda, li comprenda e li secondi nelle forme solenni che lo Statuto fondamentale ha segnate.

Nè alla manifestazione solenne di questo voto di popolo si opponga, onorevoli colleghi, un repugnante convenzionalismo, nè si dica che errore sarebbe lasciarci guidare dal sentimento, quando soltanto la fredda ragione e l'arido diritto procedurale ci hanno segnato dei confini che non possiamo in alcuna guisa oltrepassare.

L'onorevole Gallo, nella sua relazione, ha scritto una frase che non avrei voluto leggere: una frase che rimpiango, conoscendo quanto sia gentile l'animo suo. Nella relazione è detto: « Nè è opportuno cumulare a beneficio di questa tesi ragioni altissime di sentimento; esse aggravano la posizione della questione: il cuore può suggerire ciò che crede, astrattamente, al di là di ogni ostacolo positivo, giustizia — se giustizia sia possibile al cuore. »

Gallo, *relatore*. Questa è la più bella frase della relazione. E lo dimostrerò. Non v'è che questo di buono.

Voci a sinistra. Meno male.

Tassi. Mi compiaccio di questa sua interruzione, perchè dimostra tutta l'importanza del mio morale rilievo, e attenderò la dimostrazione promessa. Intanto dirò per mio conto che tengo ad essere seguace d'uno dei grandi enciclopedisti, il D'Alembert, il quale lasciò scritto che i migliori pensieri vengono dal cuore. Io tengo ad avere un'opinione perfettamente opposta alla sua, onorevole relatore, che fino a prova contraria non mi par giusta, e in nessuna guisa, se-

condo me, doveva essere scritta nel documento di cui Ella è l'estensore. Cotesta sua frase, a mio avviso tanto infelice, senza alcun commento, me ne ricorda un'altra celebre, racchiudente un pensiero di Alessandro Manzoni, il quale a Renzo Tramaglino uscente dallo studio di Azzecca-garbugli, mette in bocca le parole: « Finalmente v'è un po' di giustizia a questo mondo! » ma per suo conto soggiunge subito: « tanto è vero che un uomo sopraffatto dal dolore non sa più quello che si dica! » Qui il commento immediato non manca, e anche oggi la frase Manzoniiana si ravvisa pur troppo dolorosamente vera.

Perchè si abbia una giustizia vera occorre che abbia il suffragio della popolare coscienza; e come bene a voi disse testè il mio carissimo amico, onorevole Vendemini, quando il cuore del popolo protesta contro un responso di magistrati, segnò è che col medesimo la proclamata giustizia non si è punto amministrata.

Ora dobbiamo desiderare, abbiamo anzi il diritto ed il dovere di invocare come voce di popolo che venga l'amnistia. Abbiamo diritto di chiederla senza imporla, perchè il capo della Nazione deve sapere come la Nazione la pensi. E chi rappresenta la Nazione meglio di noi? E perchè il popolo parla col cuore, non è giusto che noi ce ne facciamo gli interpreti? Se, per questo ostracismo a tutto ciò che è sentimento, noi dovessimo tacere, verremmo ad arrogarci una strana superiorità su chi rappresentiamo, quasichè noi soli rappresentassimo il cervello predominante sul cuore del popolo.

In verità, onorevoli colleghi, questo modo di argomentare che discenderebbe necessariamente dalle parole della relazione, non può, a mio modo di vedere, essere accolto da noi. Diamo al cuore la sua parte, poichè l'intima sua voce non è mai in antagonismo colla ragione serena, e può segnarcì la via d'uscire nel miglior modo dal pelago affannoso in cui ci agitiamo.

Così si spiega l'ordine del giorno, che io ha presentato e che porta anche la firma di altri colleghi. In nome del paese che rappresentiamo, dobbiamo invocare a gran voce l'amnistia che tutti altamente desiderano. Certamente, onorevoli colleghi, perchè questa invocazione potesse assumere un'irresistibile potenza, ben altra parola avrebbe dovuto

suonare in quest'aula, partendo dallo stesso banco dal quale ho l'onore di rivolgermi a voi. Avrebbe dovuto oscillare per queste aure la nota ispirata di tale che abbiamo perduto per sempre e che avrebbe ricercati i più intimi meandri delle vostre anime e fattene vibrare le corde più arcane! Di lui che, se non avesse anzitempo gettata la vita al Fato, avrebbe impedito forse colla sua potenza amorosa lo scoppio dei fatti dolorosi che hanno dato luogo al giudicato di cui ci occupiamo.

Spenta quella voce, non possiamo che augurarci che aliti in mezzo a noi tutti la sua memoria, sicchè valga dessa a rendere più efficace la nostra parola, e per la pacificazione sincera e completa degli animi, si invochi la sospirata amnistia. Amnistia, notatelo bene, che facendo tutto dimenticare, gioverà ad un tempo ai condannati ed ai giudici! (Bene! Bravo! *all'estrema sinistra*).

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Riccio.

Riccio. Ho domandato di parlare, unicamente perchè a me pare che, nella discussione presente, sia compito doveroso, per i rappresentanti del paese, di prendere ciascuno il posto conveniente secondo coscienza.

Io credo, me lo consentano gli onorevoli colleghi, che una questione per sè stessa semplice, quella della decadenza, venga perturbata, guastata, da un'altra molto più grave ed importante che adesso non avrebbe dovuto farsi. In ogni caso non avrebbe dovuto risorgere, perchè mi pare che anche su di essa abbiamo noi votato non più tardi di ieri.

L'onorevole Vischi, con il suo ordine del giorno, nel quale ci parla dell'amnistia, fa risorgere una questione che noi abbiamo ieri risolta. La sospensiva dell'onorevole Bovio aveva appunto il significato di non farci decidere sulla proposta decadenza dei nostri colleghi, fino a che non fosse risolta la questione dell'amnistia; il presidente del Consiglio disse che non poteva accettare la sospensiva, perchè offendeva le prerogative della Corona. Su questa proposta si votò, ed una larga maggioranza diede ragione all'onorevole Pelloux. Perchè dunque adesso ripigliare una discussione intorno ad argomenti sui quali ieri si votò? Con quale diritto, ad un giorno di distanza, possiamo noi modificare un giudizio che, ieri, abbiamo dato sulla stessa questione? Nè vale il dire che non si tratta della stessa cosa, perchè questa

identità è provata dal fatto che l'onorevole Berenini, avversario della sospensiva, quando vide che quella assurgeva a questione di amnistia, fu costretto a votare contro la tesi che aveva sostenuta, appunto, perchè riconobbe che, nel voto di ieri, era implicito il quesito se si dovesse in questo momento trattare della amnistia.

Quindi a me pare un pericoloso precedente quello di far rientrare dalla finestra ciò che ieri usciva dalla porta. A me pare che non si possa, dopo una votazione nominale, dopo che si raccolsero 200 voti circa di maggioranza, tornare sulla stessa questione.

Ciò dico non perchè non abbia il coraggio della mia opinione, perchè questa opinione ora sosterrò, e dico fin d'ora che è contraria alla tesi dell'onorevole Vischi e di altri nostri colleghi, ma questo dico, perchè sarebbe pericoloso per i precedenti parlamentari, se fosse consentito ogni momento, in una stessa discussione, dopo una votazione della Camera, di tornare sempre sulla stessa questione. Così non arriveremmo mai alla fine e perderemmo inutilmente un tempo prezioso.

Ed ora esaminiamo di fronte, e con coraggio, la proposta di un voto sull'amnistia. Il diritto di amnistia è oppur no diritto, prerogativa della Corona? A me pare che su questo punto non vi sia discussione alcuna, a me pare che tutti...

Ferri. Chi lo dice? Noi pensiamo altrimenti.

Presidente. Non interrompa.

Ferri. Ma non dica tutti.

Riccio. Ella, onorevole Ferri ha tutti i mezzi consentiti dal nostro regolamento per contrapporre la sua opinione alla mia, e se le pare che io male interpreti un sentimento suo o le attribuisca un'idea che Ella non ha, può parlare per fatto personale. Ella avrà dunque sempre il diritto di dire che la pensa diversamente, senza interrompere.

Ferri. È un fatto.

Riccio. Abbia pazienza, io non mi lascio interrompere da Lei.

Io dunque dicevo che tutti in questa Camera pensano che l'amnistia sia una prerogativa della Corona.

Ferri. Non tutti.

Una voce dall'estrema sinistra. È inutile che continui in una ipotesi che non è vera.

Ferri. No, non tutti!

Riccio. Quello che io dico è tanto vero, che coloro, i quali sono favorevoli all'amnistia...

Ferri. Non tutti!

Presidente. Ma non interrompano!

Riccio. Lasci interrompere. Così i nostri colleghi dell'estrema rendono omaggio a quella libertà di parola, di cui si vantano grandi sostenitori! Così essi provano la libertà di parola, che ci concederebbero, nella ipotesi che noi fossimo minoranza rispetto a loro. (*Interruzioni dall'estrema sinistra*).

Tornando alla questione, è tanto vero quello che io dico, che, se gli onorevoli Ferri e compagni reputassero l'amnistia un atto legislativo, avrebbero presentato una proposta di legge.

Essi stessi ritengono che è un atto, che spetta al Sovrano, altrimenti, lo ripeto, sarebbero venuti qui con una proposta di legge. Quando essi fanno o incoraggiano delle petizioni, con cui si chiede al Governo del Re di consigliare la Corona a compiere quest'atto, essi ritengono evidentemente che si tratti di prerogativa del Sovrano. Se del Sovrano non fosse, l'amnistia non dovrebbe farsi con Decreto Regio, ma con legge dello Stato o con atto del Parlamento.

Siamo dunque tutti concordi nel ritenere che si tratti di una prerogativa del Sovrano.

Ferri. No, no, non tutti! (*Si ride*).

Riccio. ... eccetto, giacché così vuole l'onorevole Ferri, coloro, che mi onorano delle loro interruzioni, i quali, pur ritenendo che non sia una prerogativa del Sovrano, non hanno il coraggio di presentare una proposta di legge. (*Benissimo! — Interruzioni dall'estrema sinistra*).

E non sanno dirci di chi sia questa prerogativa, non sanno dirci se della Camera, se del Senato, se delle due assemblee.

Veramente lo Statuto non accenna all'amnistia, accenna soltanto alla grazia e all'indulto. Ma anche prima che il nuovo Codice di procedura penale determinasse che l'amnistia si conferisce con un Decreto Regio, tutte le nostre consuetudini parlamentari ci avevano detto che l'amnistia si deve ad un atto del Sovrano. Così si fece dopo Aspromonte, così, risalendo ai primi tempi del nostro risorgimento, si fece dopo i fatti di Genova.

Sempre l'amnistia fu data con Decreto Regio. Ricorderò al riguardo, che nel 1856,

molto tempo prima che fosse pubblicato il Codice vigente di procedura penale, fu nominata una Commissione, che era formata da tutto il Consiglio di Stato e dai più eminenti magistrati del Piemonte, la quale decise che solamente al Sovrano spettasse la facoltà di dare amnistie. Venne poi presentato il Codice di procedura e disse: si può concedere l'amnistia solamente con Decreto Reale, udito il Consiglio dei ministri e su proposta del Guardasigilli. Dunque: potere Sovrano, prerogativa Sovrana.

Ma questa prerogativa Sovrana si esercita in modo da sfuggire del tutto al giudizio della Camera? Io credo di no; e credo che, se gli onorevoli interruttori avessero avuto quella pazienza, che non è una delle loro tante doti, probabilmente, avrebbero riconosciuto che, nel fondo, siamo d'accordo.

Io credo che la prerogativa Sovrana, come atto politico, vada sottoposta alla responsabilità ministeriale, così come tutti gli altri atti politici del Sovrano.

Il Sovrano è irresponsabile, ma è responsabile il Ministero, che consiglia o non consiglia un determinato atto politico. Prerogativa Sovrana, adunque, ma sottoposta alla responsabilità ministeriale, così, come tutti gli altri atti di prerogativa.

Stabilito, dunque, che il Sovrano ha diritto di dare o non dare amnistia e che vi è un Ministero responsabile, sia che consigli il darla, sia che non lo consigli, quale è l'azione della Camera nell'una e nell'altra ipotesi? Nel primo caso, trattandosi di giudicare del Governo che ha consigliato al Sovrano l'amnistia, la cosa è facile, perchè la Camera ha innanzi a sé un atto concreto, ossia il decreto di amnistia, e vi è quindi la responsabilità del guardasigilli, che lo ha firmato, e degli altri membri del Gabinetto, che lo hanno consigliato.

Ma quando, invece, come adesso, non siamo in presenza di un decreto di amnistia, ma nel caso opposto, possiamo noi elevarci a giudici delle ragioni di opportunità per cui il decreto non è stato fatto? Ecco la questione.

Nella prima ipotesi, si è in presenza di un atto del Sovrano, controfirmato dai ministri e sotto la responsabilità del Governo che ha consigliato il decreto, e quindi la Camera chiede conto al Ministero del consiglio che ha dato al Sovrano.

Ora invece la questione si trasforma; adesso il Governo nulla consiglia, perciò si vuole da alcuni che la Camera inviti il Governo a consigliare l'amnistia. Quindi la responsabilità assume un carattere diverso: non per ciò che il Governo ha fatto, ma per ciò che ha ommesso di fare.

Io sono dolente che la discussione, arrivata a quest'ora, e la modestia dell'oratore, non consentano di svolgere lungamente una tesi, che a me pare la vera e giusta.

Riconosco la responsabilità del Ministero per i decreti che esso sottopone al Sovrano; riconosco il diritto della Camera di chiedere conto al Gabinetto di tutti i decreti firmati dal Re e controfirmati dal ministro, quindi anche il diritto di chiedergli conto del decreto di amnistia.

Ma io domando: nell'ipotesi contraria, ossia, quando il Ministero non sottopone al Sovrano questi decreti, fin dove arriva il diritto della Camera, fin dove arriva la responsabilità del Ministero?

Questo mi pare il vero punto della questione.

Vi sono molti nostri colleghi che sostengono che la Camera possa invitare il Governo a sottoporre al Sovrano il decreto di amnistia. Ora, quando si tratta di omissioni, ossia della mancanza di un atto da parte del verno responsabile, noi usurperemmo i poteri del Governo, se votassimo un invito a compiere un atto che il Gabinetto ha ommesso di fare... (*Mormorio*).

Spiego meglio il mio concetto, abbiate pazienza un momento.

Noi possiamo, e siamo nella vera teorica costituzionale, chiedere conto al Governo della ragione per la quale non compie un atto determinato, non dà al Sovrano un determinato consiglio, non presenta alla firma reale un determinato decreto; ma non possiamo eccitare il Ministero a compiere gli atti che entrano nei limiti della sua azione e delle sue facoltà. In sostanza la questione diventa puramente di responsabilità ministeriale e quindi di fiducia. Non si può eccitare il Gabinetto a compiere un atto, ma solamente chiedergli conto del perchè non lo ha compiuto.

Voi non potete domandare altro che questo: perchè tralasciate di fare quest'atto, che noi riputiamo prudente che si faccia? E quindi giustamente e correttamente la que-

stione della pacificazione degli animi, come si dice, si trasforma in una vera e propria questione di fiducia. Cito un esempio, dirò così volgare, ma che a me pare adatto.

Supponete che si tratti del posto di comandante di un corpo d'armata. Che cosa direste voi se la Camera eccitasse il Governo a sottoporre al Sovrano la nomina di questa o di quell'altra persona? La Camera può solamente, quando la nomina è avvenuta, domandare al Governo perchè ha nominato quella data persona, oppure, quando il ministro non fa niente, gli può chiedere conto del perchè la nomina non si faccia.

In sostanza, noi non possiamo entrare nelle relazioni tra il Sovrano e il Ministero responsabile, ma possiamo solamente chiedere conto al Governo della ragione per la quale non ha fatto una determinata cosa.

Ecco, dunque, a parer mio, la vera tesi intorno alla questione che si tratta oggi. È questione di vera responsabilità ministeriale.

Avrei voluto, onorevoli colleghi, confortare questa mia tesi con una quantità di esempi, ma l'ora tarda non me lo consente. A me pare però che noi verremmo assolutamente a fare un atto eccessivo, entrando nelle relazioni fra Ministero e Sovrano, il giorno in cui eccitassimo il Governo a compiere un determinato atto, mentre noi non possiamo che chiedergli conto della ragione per la quale non l'ha compiuto.

E allora, ridotta la questione alla pura fiducia, io dico: abbiamo noi fiducia che il Gabinetto presente conosca le vere condizioni dello spirito pubblico italiano? Abbiamo noi fiducia che esso sappia conciliare i sentimenti pietosi di molta gente con la necessità di rispettare le esigenze dell'ordine, e con le necessità dell'ora presente?

Se abbiamo questa fiducia, non dobbiamo rimproverarlo dell'omissione di un atto, che, nella sua prudenza, non crede ancora di poter compiere. Se non abbiamo questa fiducia, allora votiamo contro il Gabinetto.

La questione, dunque, dell'amnistia si riduce, io lo ripeto, ad una vera e propria questione di fiducia.

Io ho fiducia nel Ministero, e credo quindi che esso abbia l'esatto concetto delle necessità del momento ed a lui mi rimetto intorno ai consigli che dà alla Corona: altri non ha fiducia, e giudicherà secondo quelle

che egli reputa siano le esigenze dell'ordine pubblico, e secondo la coscienza sua.

A me pare, dunque, che la prima parte della questione non possa essere risolta che come una questione di fiducia. Se ci fosse un atto concreto, si potrebbe giudicare su esso, ma trattandosi semplicemente di omissione, non abbiamo il diritto d'intervenire nelle relazioni tra Gabinetto e Corona, e non possiamo fare altro che dare o no la nostra fiducia.

Questa opinione venne sostenuta qui dentro da valorosi parlamentari, anzi dirò di più, dai più liberali, fra noi, i quali tutti hanno riconosciuto il diritto nel Parlamento di chiamare il Gabinetto responsabile degli atti che consiglia al Sovrano, e non di consigliargli questo o quell'atto, ma di chiedergli conto delle omissioni. Noi tutti ricordiamo che così fu fatto in un momento storico importante, quando si trattò di accordare la grazia ad Amilcare Cipriani. L'onorevole Zanardelli, l'onorevole Crispi, tutto il Gabinetto di allora, altri parlamentari, sostennero appunto questa tesi, che è la più liberale, dell'intervento, cioè, della Camera nel giudicare il modo come il Gabinetto responsabile ha fatto esercitare alla Corona le sue prerogative, senza però nessun eccitamento, che costituirebbe un cattivo precedente, perchè entreremmo nei rapporti dell'azione del potere esecutivo, perchè lo spingeremmo a fare degli atti che nella sua prudenza crede di non dover fare, e sconvolgeremmo tutti i rapporti che vi sono fra Gabinetto e Corona, fra Camera e Gabinetto.

Ferri. Sarebbe una sobillazione costituzionale.

Riccio. No. In questi banchi di sobillazioni non ci intendiamo.

Ma io, dopo aver parlato contro tutti gli ordini del giorno nei quali si parla di amnistia, perchè, come ho già detto, mi pare inopportuno far risorgere una questione oggi, che ieri fu già risolta, e perchè non mi pare costituzionale parlare di amnistia altrimenti che sotto forma di responsabilità ministeriale, voglio brevemente, se la Camera me lo consente, discutere anche dell'altra questione, quella della decadenza.

La Giunta propone di prendere atto della sentenza dei magistrati di Milano. Alcuni nostri colleghi, e fra gli altri il mio amico personale Tassi, ci incitavano a non pren-

derne atto, e lo facevano rivolgendosi al nostro cuore.

Ma, considerando le cose appunto dal lato del cuore e del sentimento, se noi non proclamiamo la decadenza del mandato, liberiamo forse dal carcere i nostri colleghi? Siamo forse qui a discutere di autorizzazione a procedere, od a mantenere in arresto i nostri colleghi, o viceversa di una semplice questione, della decadenza, cioè del loro mandato legislativo? Se veramente la coscienza popolare è per gli onorevoli De Andreis e Turati, ebbene, che male vi è che intervenga il nuovo verdetto popolare, il nuovo giudizio dei comizi elettorali, il quale darà una prova di più in favore della tesi dell'onorevole Tassi? A me pareva, ascoltando l'onorevole Tassi, di stare, non in una assemblea legislativa a discutere di decadenza di mandato, ma in una Corte di Assise, dove, quale giurato, dovessi giudicare della vita, dell'onore, della libertà di un cittadino.

No, onorevole Tassi, qui siamo solamente a giudicare se, data quella determinata sentenza, essa porti o no la decadenza dal mandato legislativo. E, più che tutti, nostri alleati dovrebbero essere l'onorevole Tassi e i suoi amici, perchè ad essi più che a noi deve convenire la convocazione dei comizi, perchè la voce popolare possa farsi sentire.

Se il paese è per l'onorevole De Andreis e per l'onorevole Turati, giovevole sarà la convocazione dei collegi, e l'onorevole Tassi dovrebbe votare per la decadenza.

Se dovessi ascoltare la voce del mio cuore, direi: annullo cento volte la elezione di Turati e di De Andreis, in quanto che essi saranno ribattezzati dal verdetto popolare, avranno il modo di far palpitare nuovamente il mio cuore e far sentire nuovamente quale sia la coscienza vera del paese. La loro rielezione farà anticipare il compimento dell'amnistia.

Adunque non esageriamo la questione: avrei capito un appello ai più simpatici e nobili sentimenti della Camera, quando si fosse trattato di dare il permesso per l'arresto di quei deputati oppure di inviarli al giudizio. Ma adesso che in fondo si tratta di convocare i collegi, perchè eleggano il deputato, Ella, onorevole Tassi, dovrebbe desiderarne la convocazione. E se la mia memoria non falla, a me pare che da quella parte sia venuto il primo appello a far sorgere questa

questione e l'invito a giudicare sulle conseguenze delle condanne dei tribunali militari.

Ma lasciamo stare la questione del cuore e guardiamo la cosa obiettivamente. Possiamo noi, dopo aver votato il rinvio ai tribunali militari, dopo aver risolto questa questione con votazioni nominali, in cui ognuno, secondo la sua coscienza, ha assunto la responsabilità innanzi al Paese e innanzi agli elettori, possiamo noi tornarci sopra? Noi abbiamo già giudicata questa questione, e ricordo che, nella relazione parlamentare dell'onorevole Villa, la prima questione da lui esaminata riguardava appunto la legittimità dei tribunali militari.

Quando già la Camera ha dichiarato legittima l'azione dei tribunali militari ed ha distinto le varie imputazioni fatte ai nostri colleghi, e per alcuni di essi ha concesso, mentre per altri ha negato l'autorizzazione, abbiamo noi il diritto, in nome di quella stessa uguaglianza, che tutti i cittadini godono dinanzi alla legge, abbiamo il diritto di venire ad interloquire sul giudicato?

Se fra i condannati dai tribunali militari vi erano dei consiglieri comunali e provinciali, a quest'ora essi sono già stati dichiarati decaduti da tali uffici pubblici. Perché dovremo fare odiose eccezioni pei deputati?

Quale precedente di disuguaglianza stabiliremo, penseremo che a fianco a De Andreis ed a Turati, vi è il Chiesi, il Romussi e tanti altri, per i quali la mancanza del privilegio di deputati costituisce una disuguaglianza enorme, contro tutti i criteri di giustizia?

Ferri. Noi vogliamo l'amnistia per tutti.

Riccio. Ma non parlo qui in tema di amnistia, ma in tema di interdizione dai pubblici uffici, ed il giorno in cui noi votammo contro la decadenza da deputati di Turati e De Andreis, noi verremmo a dire che fra i condannati dei tribunali militari vi sono due categorie: quelli che hanno il privilegio del medaglino e quelli che non lo hanno. Ed io, in nome dell'uguaglianza che sento più di Lei o quanto Lei, onorevole Ferri, non posso permettere che si verifichi ciò.

Ferri. Romussi non può decadere da deputato, perchè non lo è.

Riccio. Ma Romussi e gli altri possono decadere da consiglieri comunali e provinciali.

Adunque, a parer mio, non è questione di cuore, perchè ogni sentimentalità sarebbe in senso opposto alla decisione, a cui ci spingono i colleghi nostri; non è questione di giudicare la legittimità o illegittimità dei tribunali militari, perchè essa fu ammessa da noi con un voto solenne. La questione è una sola e l'onorevole Orlando l'aveva portata sul suo vero terreno: giudizio su di una sentenza.

Ora io domando ai miei colleghi ed a quanti hanno rettitudine, coscienza e concetto della separazione dei poteri, a quanti sentono i limiti del mandato loro: è giusto che qui si giudichi la sentenza? Abbiamo noi il diritto o il mezzo di giudicare le sentenze? Qui sta la questione.

A coloro cui sorride l'idea di erigersi a magistrati superiori alla Cassazione, può anche sorridere l'idea di negare la decadenza dal mandato per i nostri colleghi, ma a me, a cui questa idea non sorride (perchè reputo che debba da tutti rispettarsi il pronunziato della Cassazione), pare che non sia conveniente in modo alcuno fare un atto qualsiasi contrario alle conclusioni della Giunta.

Per queste ragioni, esposte nella forma consentitami dall'ora presente, concludo che voterò contro tutti gli ordini del giorno che parlano di amnistia, non parendomi opportuno il momento, nè corretto decidere adesso questa questione, e che voterò tranquillo le conclusioni della Giunta. (*Approvazioni*)

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di grazia e giustizia.

Finocchiaro-Aprile, ministro di grazia e giustizia. Posto il tema nei termini coi quali il Governo lo ha presentato alla Camera, a me pareva che una lunga discussione non dovesse aver luogo.

Voci. Forte! Forte!

Finocchiaro-Aprile, ministro di grazia e giustizia. Non posso parlare più forte per le condizioni della mia salute.

Dopo una discussione durata due giorni, e nella quale da vari oratori si è parlato di molte cose, anche estranee all'argomento in esame, è bene richiamarci al vero tema, in conformità alle conclusioni della Giunta delle elezioni colle quali si chiede alla Camera di prendere atto delle comunicazioni del Governo.

È bene ricordare le origini di questa discussione. Esse ieri mi tornarono alla mente quando da alcuni dei nostri colleghi udii

accennare all'opportunità di una sospensiva di cui la proposta veniva appunto da quella parte della Camera che aveva sollevato la quistione della decadenza. Infatti un'interrogazione fu presentata, tempo fa, dall'onorevole Bissolati per sapere le ragioni per le quali il Governo non metteva la Giunta delle elezioni in grado di provvedere circa la condizione dei deputati dei collegi di Milano e di Ravenna.

Io spiegai in quella occasione i motivi per i quali tutte le sentenze dei tribunali, riguardanti i deputati condannati, non erano state ancora comunicate alla Camera, ed aggiunsi che il Governo si era affrettato a comunicare frattanto quelle che concernevano gli onorevoli Turati e De Andreis. La Camera comprende quale fosse lo scopo dell'interrogazione. Si voleva sollecitare la dichiarazione di vacanza dei due collegi, per promuovere una manifestazione politica colla rielezione dei due deputati condannati. Ora si vuole invece, mutando sistema, provocare una manifestazione in favore dell'amnistia, non parlando più di decadenza e di vacanza del collegio.

Essendo gli onorevoli Turati e De Amicis condannati per delitto da cui consegue l'interdizione dai pubblici uffici, deriva da questa condanna la loro decadenza dalla qualità di membri del Parlamento, ai termini dell'articolo 34 del Codice penale, il quale dichiara che: « quando la legge disponga che la condanna per un delitto abbia per effetto l'ineleggibilità nei Comizi politici, la condanna medesima produce anche la decadenza della qualità di membro del Parlamento, di cui il condannato sia rivestito. »

È evidente che, di fronte ad una sentenza che condanna per delitto da cui deriva l'ineleggibilità e per il quale la decadenza è tassativamente dichiarata dalla legge, il Governo altro non doveva fare che comunicare alla Camera la sentenza affinché ne prendesse atto per gli effetti di legge.

Altra conseguenza non poteva derivare dalle comunicazioni del Governo.

La Camera credette di deferire lo esame della questione alla Giunta delle elezioni; e ciò era nel suo diritto; ma la Giunta delle elezioni non poteva venire a conclusione diversa da quella che ha adottata.

Io debbo quindi dichiarare che gli argomenti adoperati contro le conclusioni della Giunta, non hanno alcun valore nella solu-

zione della quistione proposta alla Camera. Dirò anzi che alcuni di questi argomenti mi hanno meravigliato.

Ho udito per esempio affermare ieri che la Camera deve pronunciare con formula positiva la decadenza. Io non posso accettare questa interpretazione, perchè la decadenza è già pronunciata con formula positiva dall'articolo 34 del Codice penale.

La Camera deve trarre dalla sentenza del magistrato le conseguenze che legittimamente ne derivano; ma non può fare di più senza invadere un campo che non è suo.

Ho udito anche affermare il diritto della Camera di esaminare le sentenze, discuterle e giudicarle.

Per quanto io appartenga a quella scuola che pone a fondamento della vita politica del paese l'autorità suprema del Parlamento, non posso arrivare, in omaggio a questi concetti, fino a confondere funzioni, competenze, autorità e poteri; e ad ammettere che, al disopra dell'autorità giudiziaria che ha deliberato nei modi consentiti dalla legge, venga, nuovo ed improvviso magistrato di revisione, l'Assemblea politica a sovrapporsi, lacerando i giudicati, ammettendone o negandone la conferma e la validità! (*Benissimo!*)

Mettiamo da parte, onorevoli colleghi, queste discussioni inopportune. Di fronte ad un giudicato da cui deriva, per effetto della legge, la decadenza, la Camera non può impedire che la legge abbia il suo corso. Ciò condurrebbe a conseguenze le quali politicamente e giuridicamente non possono essere che assurde.

È poi anche un fuor d'opera riparlare della legittimità dei tribunali militari, dell'eccesso delle sentenze, della pretesa ingerenza della autorità politica.

Quanto alla prima, basta ricordare la legge dello scorso luglio, e la deliberazione della Camera che autorizzò il procedimento; e ciò rende inutile qualunque discussione intorno a questo tema.

Quanto all'eccesso della sentenza, ripeto che non è possibile consentire che si trasformi la Camera in magistrato di revisione, al di sopra della stessa Corte di cassazione.

Rendendo omaggio alla legge, faremo atto, invece, degno di un'Assemblea che intende i suoi doveri e le sue responsabilità. (*Interruzioni a sinistra*).

Del Balzo Carlo. *Summum jus, summa injuria!*

Finocchiaro-Aprile, *ministro di grazia e giustizia.*

Ma la discussione, pur troppo, dal campo giuridico, è passata in quello politico; e ad esso si riferisce implicitamente l'interruzione che ho testè udita. Ad essa rispondo che un Governo che esce dal rispetto dovuto alle varie potestà, crea la confusione e l'arbitrio, e può arrivare molto al di là di ciò che è prevedibile.

Del Balzo Carlo. Allora diciamo: Viva Gregoriaccio! (*ilarità*).

Finocchiaro-Aprile, *ministro di grazia e giustizia.*

Del lato politico della questione, parlerà, se lo giudicherà opportuno, il presidente del Consiglio. A me importa ripetere che siamo oggi chiamati a giudicare una questione molto semplice. Teniamoci nei confini di essa; e lasciamo che la legge e il giudicato abbiano intero il loro corso. Io mi auguro pertanto che la Camera, come conclusione di questa discussione, approverà la proposta della Giunta delle elezioni (*Bene! — Approvazioni*).

Voci: Chiusura, chiusura!

Presidente. Onorevole relatore, intende di parlare ora?

Gallo, relatore. Se potessi parlare ora sarebbe meglio.

Presidente. Allora essendo stata domandata la chiusura...

Gallo, relatore. Per me sono agli ordini della Camera; parlare ora o dopo, per me è lo stesso.

Presidente. Allora ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Gallo, relatore. Perdoni, onorevole presidente, io ho dichiarato di esser disposto a parlare, ma se poi, non essendo votata la chiusura, vi saranno altri oratori che combatteranno le mie conclusioni, sarei costretto a parlare nuovamente; quindi se la chiusura sarà votata, parlerò immediatamente dopo la votazione, se no ascolterò ancora quello che diranno gli oratori, poi parlerò.

Presidente. Le avevo dato facoltà di parlare perchè vi sono diversi oratori pei quali la chiusura della discussione non conta, poichè hanno presentato ordini del giorno; ad ogni modo consento nel suo desiderio.

Essendo stata chiesta la chiusura, domando se sia secondata.

(*È secondata*).

La metto ai voti.

(*È approvata*).

Allora ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Gallo, relatore. Sarò brevissimo, perchè come mio studio precipuo nella relazione è stato quello di limitare la materia sulla quale dovevo riferire, in questo mio discorso il mio studio precipuo sarà quello di limitare la materia sulla quale debbo rispondere.

L'onorevole Tassi ha fatto la peggiore delle accuse che si poteva fare al relatore, per quanto il vaso con il quale glie l'ha somministrata fosse asperso di miele, dicendo che il lavoro del relatore era sapientissimo, ma era lavoro di arte forense. Io credo di essere stato vendicato dall'onorevole Riccio, il quale ha dimostrato che lavoro per lavoro di arte forense, il discorso dell'onorevole Tassi supera la mia relazione.

Il lavoro che io ho fatto è un lavoro strettamente giuridico, ma l'ho fatto come uomo politico. Perchè, intendiamoci un poco, qui si vuol separare la questione giuridica dalla questione politica per ritenere che la Giunta delle elezioni non si è occupata della materia che come corpo giudiziario, mentre invece ove se ne fosse occupata come corpo politico, sarebbe venuta a conclusioni diverse.

Il mio concetto non è questo. Quando ho riferito giuridicamente io ho compiuto un dovere di uomo politico, perchè io credo che in questa materia la miglior politica sia quella di stare alla legge (*Bravo!*), e quindi si fondono insieme questione giuridica e questione politica. Quando me le dividete, per far passare noi come legulei e voi come uomini politici, dividete ciò che non si può dividere. Sarebbe cattivo uomo politico, secondo me, chi nella questione attuale non vedesse solamente una questione giuridica.

La Camera in questo caso, siccome non è chiamata a dare esecuzione ad una sentenza, a dare autorizzazione qualsiasi al Governo, nè a pronunziare alcuna decadenza, ma è chiamata solamente a stabilire gli ultimi effetti della sentenza che ad essa si riferiscono, quelli cioè della vacanza da dichiarare di due collegi; essa, pur restando un'Assemblea politica, ed esercitando l'ufficio di Assemblea politica, deve solo giuridicamente esaminare la questione. Non fate

subire il supplizio di Mezio a questa Assemblée mettendo da un lato la sua competenza giuridica, dall'altro la sua competenza politica; essa come Assemblée politica, in questo caso, non può non giudicare giuridicamente; e mancherebbe ai suoi doveri di Assemblée politica se giudicasse, secondo il vostro concetto, politicamente e non giuridicamente. (*Benissimo!*)

All'onorevole Orlando (il quale del resto non deve aspettarsi da me alcun elogio, perchè ne ha avuti già abbastanza dal suo compagno di causa, l'onorevole Tassi) dirò che la questione che egli ha fatto, non è questione di forma, ma questione di sostanza; e non so come egli non abbia visto che la parola decadenza, dal relatore non è stata adoperata, perchè non si poteva adoperare. Non è già che il relatore abbia sfuggito di adoperare la parola decadenza, per non pronunciare una cattiva parola.

Il relatore ha sfuggito dallo scrivere la parola decadenza, perchè ha creduto che la Camera non fosse chiamata a pronunciare decadenze.

Orlando. E la vacanza non è decadenza?

Gallo, relatore. La vacanza presuppone la decadenza già avvenuta, ed è cosa completamente diversa.

L'onorevole ministro di grazia e giustizia ha accennato l'articolo 34 del Codice penale. Io potrei aggiungerne un altro in risposta all'onorevole Orlando, ed è l'articolo 41: « Le pene dell'interdizione dai pubblici uffici e della sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte decorrono dal giorno in cui la sentenza è divenuta irrevocabile. » Abbiamo persino, nella nostra legge, la determinazione del giorno dal quale la decadenza incomincia a decorrere, che è il giorno in cui diventa irrevocabile la sentenza, e la sentenza è diventata irrevocabile dopo il rigetto del ricorso in Cassazione. Quindi da quel giorno è avvenuta la decadenza...

Ferri Enrico No, l'interdizione.

Gallo, relatore. La Camera non deve pronunciare alcuna decadenza. L'articolo 41 si connette con l'articolo 34.

L'articolo 41 riguarda l'interdizione dai pubblici uffici, l'articolo 34 riguarda la decadenza, come conseguenza della interdizione dai pubblici uffici, e se la interdizione dai pubblici uffici decorre dal giorno della irre-

vocabilità della sentenza, la decadenza decorre dallo stesso giorno.

Ferri. È il caso del senatore Pissavini.

Gallo, relatore. Onorevole Ferri, sono due articoli del Codice penale: si potranno discutere questi articoli, ma restano sempre, dopo la discussione, quelli che sono. (*Si ride*) Io non tratterò tutte le questioni che hanno formato oggetto di questa discussione: non la questione della illegalità dello stato d'assedio o dei tribunali militari; mi parrebbe proprio inopportuna. Io non credo che bisogna giustificare oggi la legalità o dello stato d'assedio o dei tribunali militari: basta che essi siano entrati nel nostro diritto pubblico perchè essi siano legali; (*Interruzioni — Commenti*) e questo nessuno potrà contestarlo.

Ferri. Ci vuole però una legge o un *bill* d'indennità. (*Rumori*).

Gallo, relatore. Nessuna discussione è mai avvenuta dalla quale sia sorta la determinazione della Camera di ritenere illegali lo stato d'assedio ed i tribunali militari. Invece implicitamente cogli ordini del giorno votati nel 1894 ed esplicitamente con la legge 17 luglio 1898 si sono riconosciuti validi e legali i decreti di stato d'assedio. Ed io mi riporterei ad una farmacia di villaggio dove due buoni contadini discutessero fra loro: Alla Camera mettono in dubbio la legalità dello stato d'assedio. Ma se c'è l'articolo tale della legge 17 luglio 1898 che dà facoltà al Governo di limitare lo stato d'assedio e di applicare il decreto di stato d'assedio in un senso piuttosto che in un altro: o che cosa fanno alla Camera? Una legge dà al Governo i poteri per limitare un istituto che è illegale? Ma da quando in qua in una legge si consacrano come legali istituti che si ritengono illegali? (*Interruzione del deputato Ferri*).

Del rimanente se fosse possibile discutere questa questione oggi, forse si potrebbe arrivare al punto a cui vuole arrivare l'onorevole Ferri, ed io lo seguirei combattendolo. Ma è assolutamente impossibile discutere oggi su questo punto, quando stati d'assedio e tribunali militari sono stati consacrati nelle forme le più solenni della legalità.

Io non li giustifico, nè li difendo: io non sono venuto qui a sostenere la legittimità dell'uno o degli altri; io qui sostengo il riconoscimento avvenuto della loro legalità e di conseguenza la impossibilità di non riconoscere una sentenza pronunciata da un tri-

bunale militare come una sentenza pronunciata da tribunale legalmente costituito.

Ora, togliendo questo argomento di mezzo, domando io: che cosa resterebbe ai nostri oppositori per opporsi alle conclusioni della Giunta?

Nessuno ha combattuto quella parte della relazione, che è stata dall'onorevole Riccio sostenuta testè, perchè quella è la parte più forte.

La Giunta delle elezioni ha limitato il suo mandato per queste ragioni.

Che cosa è chiamata a fare la Camera? È chiamata ad accordare l'autorizzazione per eseguire la sentenza? No; perchè la sentenza per quanto riguarda la pena affittiva è stata eseguita.

Deve la Camera autorizzare la esecuzione della sentenza per quanto riguarda la interdizione dai pubblici uffici? La sentenza per questa parte è anche eseguibile.

Ferri. Per quando si ripresenteranno candidati. (*Commenti*).

Gallo, *relatore*. La sola esecuzione che dipende da noi è questa della dichiarazione di vacanza dei Collegi; e sarebbe una contraddizione stranissima che domani, due i quali sono colpiti da una sentenza d'interdizione dai pubblici uffici potessero essere dichiarati decaduti dall'ufficio di consigliere comunale o consigliere provinciale, in virtù del giudicato che contiene la interdizione stessa dai pubblici uffici e non dovessero poi esser dichiarati vacanti i Collegi, perchè si deve ritenere che essi ancora esercitino l'ufficio di deputato.

Vedo che tace, onorevole Ferri. (*Ilarità*).

Ferri. Ci vuole l'uno e l'altro.

Gallo, *relatore*. Mi ero così abituato a rispondere alle sue interruzioni, che mi pareva quasi strano che non dovessi rispondere ad una nuova interruzione.

Dunque, data l'esecuzione della sentenza per la pena affittiva; data l'eseguibilità della sentenza, per la interdizione dai pubblici uffici (*Risa dell'onorevole Ferri*); dato l'effetto immediato di questa sentenza, contenente l'interdizione dai pubblici uffici, per la decadenza, alla Camera non ispetta altro, che dichiarar vacanti i due collegi.

Ferri. Per questo, deve dichiarare la decadenza. (*Rumori*).

Gallo, *relatore*. L'onorevole Orlando voleva fare un esame di deliberazione della sentenza.

Questo esame non è possibile, senza entrare nel merito della sentenza. Egli ha detto, che basta la semplice lettura della sentenza. Lo so; ma quale è stata la conseguenza che egli ha ricavato dalla lettura della sentenza? Questa affermazione: che, cioè, ciò che la sentenza pone in fatto, conduce a conseguenze di diritto, completamente diverse da quelle che ne ha tratto il tribunale militare. Ora, se questo sia un giudizio di deliberazione, o non sia invece entrare, diritto e difilato, a discutere del merito della sentenza, lascio giudice la Camera. Non è assolutamente possibile leggere la sentenza, a solo fine di delibarvi qualche cosa; siamo fuori dello stadio di deliberazione. Lo stadio di deliberazione è anteriore alla sentenza. Vi ha uno stadio di deliberazione che è anche posteriore alla sentenza, come quello della deliberazione per la forza esecutiva da darsi alle sentenze dei tribunali stranieri; ma, allora questa deliberazione è sempre un po' esame di merito ed è autorizzata dalla legge che non riconosce giudicati di sentenze straniere senza giudizio di magistrato. Non è possibile che noi ci crediamo autorizzati ad entrare nel merito di una sentenza, per vedere se il fatto corrisponda al diritto: ciò che costituisce effettivamente il compito della sentenza della Corte di cassazione, la quale ha respinto il ricorso contro la sentenza del tribunale militare. (*Benissimo!*)

E qui debbo rispondere all'onorevole Tassi ed anche un po' all'onorevole Vendemini, circa la questione, se il tribunale militare, nella sua sentenza, si sia conformato, oppure no, alla domanda di autorizzazione a procedere: perchè io, in questa materia, sempre pronto ad enunciare colla massima franchezza le mie opinioni, sono d'un'opinione diversa da quella dell'onorevole ministro di grazia e giustizia. Io credo che, qui, la Camera abbia il diritto di delibare la questione se il giudizio del magistrato risponda oppure no, alla autorizzazione a procedere: la Camera solamente è custode e tutelatrice di tutto ciò che riguarda la libertà e la integrità dei propri membri; i quali potrebbero essere vittime del potere esecutivo.

Finocchiaro-Aprile, *ministro di grazia e giustizia*. Non ho mai negato questo.

Gallo, *relatore*. Così a me era parso: perchè l'onorevole ministro di grazia e giustizia aveva quasi rifiutato di rispondere all'ono-

revole Tassi, su questa parte. Tanto meglio, se siamo d'accordo anche in questo.

Ma questo esame io l'ho fatto; l'ho fatto coscienziosamente, ed ho trovato che gli onorevoli Turati e De Andreis sono stati condannati per lo stesso titolo di reato, pel quale fu accordata l'autorizzazione a procedere.

Erano stati essi accusati del reato previsto dall'articolo 134; ma il tribunale militare li assolvette per questo reato. Ora, come volete voi che si dichiarino essi lesi da questo reato, se ne furono assoluti? Sarebbe lo stesso che affermare che da una dichiarazione di inimputabilità ed innocenza possa derivare una lesione qualsiasi a chi viene dichiarato inimputabile ed innocente.

Una voce all'estrema sinistra. La Camera è stata offesa, se non i condannati.

Gallo, relatore. Ma voi avete soggiunto (vi voglio seguire in tutto il ragionamento): bisogna cercare quale sia stata l'influenza che abbia esercitato questa imputazione data sul reato previsto dall'articolo 134 sulla formazione della imputazione del reato previsto dall'articolo 152.

Ora da un esame della sentenza risulta che il magistrato militare ha riconosciuto che non ci fosse il complotto ed ha dichiarato innocenti del reato previsto dall'articolo 134 gli onorevoli Turati e De Andreis. Quell'altro reato è stato considerato in modo completamente separato, per guisa che nessuna influenza reciproca esercitò la dichiarazione d'innocenza sulla condanna pronunciata per il reato dell'articolo 252 e viceversa.

Ma v'è un ultimo argomento. Si disse: ma non vi pare una nullità (è bene discutere queste questioni perchè, ripeto, su questo terreno siamo nei limiti della nostra competenza) quando si tratta solo di esaminare se il magistrato abbia o no violata la prerogativa parlamentare; se ciò avvenisse noi potremmo sempre richiamarlo, ma, meno che in questo caso, non è ammissibile che si tocchi la cosa giudicata.

L'onorevole Tassi direbbe così: l'articolo 134 costituì obbietto di imputazione e quindi vi è sempre la nullità appunto perchè i due deputati sono stati trascinati avanti al magistrato per un reato che non era previsto nella domanda di autorizzazione a procedere.

Lo stesso suo argomento, onorevole Tassi, porta ad una conclusione diversa, perchè

questa sarebbe stata una nullità del giudizio, nullità la quale fu eccepita avanti la Corte di cassazione e questa ebbe a respingere il ricorso...

Ferri. Si dichiarò incompetente.

Gallo, relatore. La Cassazione non ha ammesso questo motivo di ricorso, perchè ritenne che non costituiva un eccesso di potere: or questo stesso motivo avrebbe potuto costituire un eccesso di potere rilevabile dalla Camera se vi fosse stato veramente il fatto di aver varcato con la condanna i limiti della domanda di autorizzazione a procedere, il che nel fatto non ebbe luogo.

Tassi. Per questo eccesso la Cassazione siamo noi.

Gallo, relatore. Onorevole Tassi, noi siamo giudici di prima ed ultima istanza, noi non siamo Cassazione: siamo giudici di prima ed ultima istanza nella sola questione che riguarda i limiti dell'autorizzazione a procedere. Ma non possiamo essere nè Cassazione nè magistrato d'appello nè altro relativamente alle nullità ed alle violazioni di legge perpetrate nella sentenza.

Guai se si ammettesse questo principio! Quali sarebbero le conseguenze? In gran parte le ha dette l'onorevole Riccio, ed io se volessi ancora intrattenere la Camera potrei anche accennarne altre.

Dunque non potendosi in nessuna maniera entrare nel merito della sentenza, è mestieri che dalla sentenza si ricavino quegli effetti che, per quanto dolorosi, sono gli effetti logici e giuridici della sentenza medesima.

Ed io non posso occuparmi di altro come relatore della Giunta delle elezioni. Su quello che voi chiamate il lato politico, cioè se debba la petizione di coloro che chiedono l'amnistia essere discussa presto o no dalla Camera, se debba essere votato un altro ordine del giorno relativo alla domanda di amnistia, su questo punto noi non abbiamo mandato di pronunciarsi e non ci dobbiamo pronunciare.

Ognuno di noi giudicherà come meglio crederà e voterà secondo la sua coscienza. Io non voterò col cuore, guai se dovessi votare col cuore! E questa credevo che dovesse essere la frase migliore della mia relazione, perchè con essa dicevo implicitamente che l'ufficio mio era così penoso che metteva in contraddizione il mio sentimento colla mia ragione: il mio cuore avrebbe voluto fare in un modo, ma come uomo politico mi è stato

imposto dalla mia coscienza di fare diversamente. Io credevo che quella frase rivelasse il mio sacrificio, e che dovesse essere in altro modo interpretata dall'onorevole Tassi, più che come una frase erronea, come una sincera manifestazione di animo, per quanto commosso, altrettanto convinto.

Una sola cosa vorrei dire, giacchè ho facoltà di parlare, non come relatore della Commissione, ma personalmente. Io non so che cosa risponderà l'onorevole presidente del Consiglio sulla questione della petizione; probabilmente egli dirà che di essa tratteremo quando verrà in discussione la petizione; che non è necessario pregiudicarla oggi in alcuna maniera; ieri fu votata la sospensiva, affrettiamo anche l'ora della discussione della petizione senza che fin da ora si emetta un giudizio qualsiasi, che è riservato di emettere soltanto dopo che si prenderà una risoluzione su questa petizione.

Ma l'onorevole Riccio ha portato la questione sopra un terreno costituzionale altissimo, ed io glie ne sono riconoscente; però, badi, Ella parte da un profilo opposto a quello dal quale partono i nostri colleghi dell'estrema sinistra, badi che si tratta di una questione molto delicata e che ha bisogno di essere trattata con tutta accuratezza. Che sia una prerogativa della Corona l'amnistia è fuori di dubbio, appunto perchè solo un provvedimento sottoscritto dal Sovrano può essere quello dell'amnistia; la Camera non può deliberare un'amnistia, essa non emette che un voto, invita il Governo; ma nessuno può impedire alla Camera di fare un invito al Governo di emettere un voto perchè proponga l'amnistia.

Ora qui incomincia la questione delicata della prerogativa del Sovrano. Io che parto da un punto di vista completamente diverso dal vostro, dico così: non parliamo molto di questa prerogativa della Corona, non rendiamo responsabile la Corona di ciò di cui non può e non deve essere responsabile, perchè in forza del nostro diritto pubblico non è la Corona che deve essere scoperta dal Governo, ma è invece il Governo che deve coprire la Corona. (*Bravo!*)

Non è possibile affidarci a questo rifugio, non è possibile che gli odî del popolo piombino sulla Monarchia, solo perchè si possa spargere la voce che la Monarchia non vuole l'amnistia.

Dunque quando si discuterà la questione relativa alla petizione, il Governo darà la sua risposta, ma la responsabilità della risposta stessa sarà del Governo: sarà o non sarà consumato l'atto, la responsabilità deve rimanere al Governo.

Non incominciamo fin da ora ad estendere i limiti di questa prerogativa della Corona che fa scendere la Corona stessa dal seggio della sua irresponsabilità e la mette per così dire in contrasto col suo popolo; è mestieri che in contrasto col popolo resti il Governo responsabile e che la Corona rimanga tanto alta da non essere toccata nè dagli odî, nè dai rancori, nè dai dissensi popolari. Questa mi pare la dottrina la più ovvia e del resto la più costituzionale.

Io non entro a discutere in merito dell'amnistia; quando verrà in discussione la petizione, io, come semplice deputato, manifesterò la mia opinione; ma io, nè ora nè allora, mi nascondereò sotto la prerogativa della Corona: io avrò il coraggio di dichiarare qual'è il mio voto, e sono sicuro che il coraggio di dichiarare quale sia la sua intenzione l'avrà anche il Governo, il giorno in cui si discuterà la petizione, perchè non si dovrà permettere che questa questione si trascini ancora da un capo all'altro d'Italia, facendo attendere dal Re solo, quello, che i ministri debbono consigliare e di cui i soli ministri dovranno essere responsabili. (*Bravissimo! Benissimo! — Approvazioni!*)

Luzzatto Riccardo. Domando di parlare per esporre alcune considerazioni a nome della minoranza della Giunta.

Presidente. Parli.

Luzzatto Riccardo. Onorevoli colleghi, a me sembra di avere non solo il diritto, ma il dovere di sceverare la responsabilità mia e quella degli altri colleghi, che non hanno consentito nè nelle deliberazioni, nè nella relazione della Giunta; ne sento il dovere perchè o per ragioni di ufficio, o, pur troppo, anche per ragioni di infermità, parecchi, anzi quasi tutti quei miei colleghi, trovaronsi impediti dall'intervenire a questa seduta.

Vi confesso, o colleghi, che è la prima volta che mi sento turbato nel prendere qui la parola; mi sento turbato perchè debbo parlare a proposito di una relazione, che ha il nome della Giunta delle elezioni, ma, permettetemi di dirlo, non ne ha lo spirito.

Nella Giunta delle elezioni siamo abituati a veder le questioni unicamente sotto l'aspetto giuridico; mai una influenza politica io ho visto manifestarsi. Credo che basti questa mia affermazione; ma, se non bastasse, la Camera non ha che a ricordare le relazioni dell'onorevole Giusso a proposito di elezioni contestate di socialisti, per persuadersi che lo spirito politico è stato finora assolutamente alieno dalla Giunta delle elezioni. Ebbene, oggi non è più così; il relatore l'ha proclamato apertamente; e, se non l'avesse proclamato, risultava evidente da ogni parola della sua relazione; relazione la quale mi fa temere che l'onorevole Gallo, nello stenderla, troppo abbia ricordato che egli era ministro nel tempo, in cui lo Stato d'assedio fu proclamato. Io non dico che l'onorevole Gallo dovesse dimenticarlo, dico però che egli poteva anche ricordare una cosa, che io dico non in senso contrario, ma quasi favorevole al Ministero del tempo; poteva anche ricordare se non fosse vero ciò che persone di alto credito hanno affermato: il Governo del tempo essersi lasciato vincere la mano a proposito degli stati di assedio, molto più in là di quello, che esso volesse o pensasse, essersi andati.

Se a questo l'onorevole Gallo avesse pensato, forse meno aspra sarebbe riuscita la sua relazione in qualche punto e più completa, mi conceda di dirlo, in qualche altro.

La relazione, voi tutti l'avete veduto, si occupa di questo specialmente, dimostrando la legittimità degli stati di assedio e dei tribunali militari.

Io non nego che qualche cosa a tal riguardo la relazione dovesse allo stato degli atti contenere.

Ma pongo il quesito: se questo era tutto quello che la Camera aveva diritto di chiedere e di ottenere dalla Giunta delle elezioni.

Onorevoli colleghi, la questione, che si dibatte da due giorni, si risolve, e si risolve bene, solo quando si ponga bene; e, permettetemi di dirlo, non a spregio di alcuno, ma a lode di uno, chi pose bene la questione, a mio sommessissimo avviso, è l'onorevole Orlando.

Lo stato di fatto qual'è? Una sentenza, non importa se di tribunale militare o no, dichiarava l'interdizione di due deputati dai pubblici uffici; la interdizione dai pubblici uf-

fici produce la decadenza dal mandato politico.

Due ipotesi si potevano adunque presentare: o il Governo riteneva che l'effetto della decadenza veniva di diritto, senza bisogno che nessuno decretasse, proclamasse, votasse; ed allora il Governo doveva dichiararlo: o il Governo riteneva che, trattandosi di decadenza dall'ufficio di deputati, occorreva una deliberazione della Camera, e doveva chiederla.

Il Governo ha ritenuto, od almeno lo ha ritenuto la Camera, che una deliberazione della Camera occorresse.

Su questo punto non ci possono essere discussioni, e quindi mi ha arrecato meraviglia che il relatore, oggi, abbia detto che la Camera non è chiamata a proclamare la decadenza.

Ma chi, allora, la proclamerà? Chi, allora, può venire nel Parlamento a dire che vi sono dei deputati decaduti?

Non mi diffondo su questo punto che è di un'evidenza intuitiva; ma dico al relatore che, se egli rispetta i voti della Camera, quando questi significano stati d'assedio e tribunali militari, deve rispettarli anche quando questi voti significano spettare alla Camera di giudicare della decadenza dall'ufficio di deputato.

La Camera, quando sulla notizia, data dal ministro, che vi era una sentenza di condanna di deputati la quale poteva portare la decadenza dall'ufficio, non ha dichiarato che fossero decaduti, ma ha commesso ad una Giunta di riferire, la Camera ha avvocato a sè, se già non le spettava di diritto, la questione, e deve risolverla.

Dunque, parliamoci chiaro, non cerchiamo di uscire con scappatoie: è la Camera che oggi dichiarerà o non dichiarerà la decadenza di due deputati, perchè solo la Camera può dichiararla.

Ed allora, se questa è la posizione della questione, se la Camera è oggi chiamata a dichiarare la decadenza di due deputati, qual'è l'indagine, per meglio dire, che si imponeva a chi doveva alla Camera su tal tema riferire?

E quale è l'indagine, che dovete fare oggi per votare?

Le indagini sono due, entrambe necessarie: indagine prettamente giuridica e indagine giuridico-politica.

Indagine prettamente giuridica qual'è? Qual'è l'aspetto giuridico, sotto il quale bisognava considerare le cose? Era mestieri, evidentemente, di vedere se vi era una sentenza di natura tale, da portare l'effetto della decadenza, di cui all'articolo 34 del codice penale, che il relatore oggi ha citato nella discussione, attribuendogli una portata diversa da quella che ha, ma che non aveva citato nella sua relazione.

E, se questa era la ricerca, quali i confini di essa, quali i doveri della Giunta, e quali quindi oggi i doveri della Camera? La relazione ha creduto che il suo esame si dovesse contenere solo nel punto della competenza, e ha riconosciuto la competenza del tribunale, che ha emanato il giudizio. Su ciò nessuna discussione.

Può dispiacere, ed a me dispiace, lo stato d'assedio; possono dispiacere, ed a me dispiacciono anche di più, i tribunali militari; ma, dopo la votazione della Camera, non si può più discutere di questo.

Ma non è solo l'indagine della competenza quello, che era commesso alla Giunta, e che la Camera deve oggi fare.

Tutte le volte che un magistrato, un corpo costituito qualunque, deve esaminare una sentenza da altri emanata, deve esaminarla sotto l'aspetto della competenza non solo, ma deve vedere anche se la sentenza sia contraria al diritto pubblico nostro. Questo, onorevoli colleghi, ci dice la legge là dove tratta del giudizio di delibazione. Ora io vi domando: se, quando un magistrato qualsiasi è chiamato a ordinare la esecuzione di una qualunque meschina sentenza, che condanni al pagamento di poche lire, deve per legge esaminare non solo se il giudice era competente, ma ancora se quella sentenza violi il diritto pubblico interno del Regno, come può omettere tale indagine un Parlamento quando è chiamato a giudicare della decadenza di due dei suoi membri?

Ora, se questa indagine si fa a proposito della condanna dei tribunali militari, si deve venire necessariamente alle conseguenze, alle quali è venuto l'onorevole Orlando. Ed io mi dispenso da molte considerazioni, perchè il discorso, così denso di pensieri perfettamente giuridici dell'onorevole Orlando, ha segnato un gran passo nella soluzione di questa questione.

Vi è nel Codice penale un articolo 44, che

non ho sentito citare da nessuno, ma che nel contenuto del discorso dell'onorevole Orlando è stato ripetutamente richiamato. Nessuno, dice quell'articolo, può essere punito per un delitto, se non abbia voluto il fatto che lo costituisce.

Nel giudizio di delibazione (che si fa, sia detto tra parentesi, sulla sentenza, e dopo di essa e non prima, come, per un evidente errore di parola, ha detto l'onorevole relatore) si deve vedere se è stata violata questa norma legislativa, che nessuno possa essere punito per un delitto se non ha voluto il fatto, che lo costituiva. Ed allora si deve mettere in confronto la sentenza colla legge; e se da questo confronto risulta che il giudice abbia violato il diritto pubblico interno, qualunque sia l'autorità chiamata, in sede di delibazione, a permettere un atto qualsiasi di esecuzione della sentenza, deve assolutamente negare la esecuzione.

Ha detto l'onorevole relatore: ma per questa via voi ci conducete all'esame di merito della sentenza, cosa che ci è vietata. No, onorevole relatore; io vi conduco non all'esame di merito, ma a ciò che la legge comanda; a considerare, cioè, se la sentenza nella sua evidenza, non in ciò che concerne l'esame di merito, si dimostri evidentemente contraria al diritto pubblico del Regno.

Vi è, o no, questa evidenza in una sentenza in cui si dice: Costoro non hanno voluto il fatto, e nondimeno per questo fatto li condanno? È questo esame di merito o è mera delibazione, mera evidenza? Qui sta tutta la questione. La Camera, si dice, non eseguisce le sentenze; questi deputati sono già in carcere, altre persone si trovano nella stessa condizione, e non si deve usare alle persone diverso trattamento.

Ma pensate. Si viene oggi a chiedere alla Camera che dichiari decaduti due deputati; si viene a chiedere ad essa una deliberazione perchè si produca un effetto, che senza la delibazione non può prodursi.

Così stando le cose, se è vero che la Camera non può impedire che questi nostri colleghi siano carcerati, come non potrà impedire che rimangano in carcere finchè piacerà a chi può volere, è vero altresì che la Camera può, invece, impedire che siano dichiarati decaduti, poichè questo è il suo diritto. E quando la Camera trova che la decadenza non deve essere pronunziata, deve

dichiararlo. Cosicché la Camera non funziona in questo caso da Corte di cassazione, nè entra nel merito della sentenza, ma dichiara solo di volere, o no, un effetto della sentenza, quell'effetto, che sta nella sua potestà di volere o no. Quindi si torna sempre alla questione, se stia in noi, o no, il dichiarare la decadenza dei deputati. Se sta in noi il dichiararla, dobbiamo vedere se ne sia il caso; se non sta in noi, allora era inutile la relazione dell'onorevole Gallo, ed è inutile che egli inviti la Camera ad una votazione; perchè non si può dire nello stesso tempo che la Camera non può fare, ed invitarla a fare.

Vi è un'altra considerazione strettamente giuridica, per la quale non si possono accettare le conclusioni della Giunta. E la ragione giuridica, strano a dirsi, viene proprio dalla disposizione di quell'articolo di legge, che il relatore ha citato, credendo che suffragasse, non so in qual modo, la sua tesi. Alludò a quell'articolo 84 del Codice penale, in cui si parla appunto della decadenza della qualità di deputato. Perchè anche questo bisogna che la Camera abbia presente, come caposaldo, in questa discussione: la decadenza dall'ufficio di deputato non si trova menzionata in altro luogo della nostra legge, se non nell'articolo 34 del Codice penale. Dunque, o troviamo che il caso presente è un caso di decadenza a termini dell'articolo 34 suddetto, ovvero non possiamo dichiarare la decadenza. Non è in nostro potere, all'infuori dei casi espressamente consentiti dalla legge, togliere quel mandato, che gli elettori hanno dato. Fuori del caso dell'articolo 34, non si può dunque dichiarare alcuna decadenza.

Ora questo articolo dice precisamente così: « Quando la legge disponga che la condanna per un delitto abbia per effetto l'ineleggibilità nei comizi politici, la condanna medesima produce anche la decadenza dalla qualità di membro del Parlamento, di cui il condannato sia rivestito. » Dunque, come vedete, due elementi debbono concorrere perchè si possa fare applicazione dell'articolo 34: che la legge disponga che una condanna abbia codesto effetto, e che questa condanna vi sia.

Orbene, onorevole relatore, mi trovi una legge, in cui si dica che una condanna dei tribunali militari produce l'effetto della decadenza dall'ufficio di deputato!

Se guardiamo ai termini della legge, la sentenza dei tribunali militari non vi è com-

presa, e quindi l'effetto della decadenza per sentenza di questi tribunali non si può assolutamente pronunziare.

Vogliamo uscire dai termini letterali della legge? Cerchiamone lo spirito.

Allorchè il legislatore diceva: « quando la legge disponga che una condanna porti un dato effetto, quest'effetto ci sarà, » alludeva egli forse ai tribunali militari? Potete supporre che la mente del legislatore andasse fin là? No!

La Camera può votare e stati d'assedio e tribunali militari: ma è fare ingiuria al legislatore il supporre che egli supponesse che avessero a violarsi le regole statutarie, e su questa supposizione legiferasse.

Quando il legislatore si riferisce alla legge, si riferisce sempre a ciò, che veramente legge è, a ciò che sta nell'orbita dei principî fondamentali della legislazione. Nessuno oserà dire che scrivendo l'articolo 34, egli avesse in mente le sentenze dei tribunali militari. E allora come vorreste, in applicazione di questo articolo, pronunziare una decadenza che, come per la lettera della legge non è applicabile, non lo è neanche nello spirito?

Ma non adattandosi, perchè non si adatta, a queste sentenze la disposizione dell'articolo 34, non avete diritto di dichiarare la decadenza, perchè, all'infuori di quella di cui nell'articolo 34, nessun'altra disposizione vi concede una tale facoltà.

È per questo, onorevoli colleghi, che io, nell'esordio del mio dire, deplorai che una inquinazione politica avesse ottenebrato (scusate la parola aspra) il cervello dei miei illustri colleghi della Giunta. Perchè, se la inquinazione politica non avesse troppo pesato sul loro cervello, non avrebbero avuto bisogno di queste mie parole per accorgersi che, dichiarando la decadenza dei deputati per effetto delle sentenze dei tribunali militari, creavano una mostruosità giuridica, che essi, maestri a me nel giure, non avrebbero mai voluto creare.

Altro è il riconoscere la legalità dei tribunali militari, altro è volere un effetto, che è incompatibile con la natura stessa delle sentenze dei tribunali militari.

Gallo, relatore. Può essere il caso del viceversa!

Luzzatto Riccardo. È un modo di ragionare che non capisco. Come c'entra questo viceversa?

Gallo, relatore. Significa che la inquinazione della ragione politica può stare nel suo assunto, anzichè nel nostro.

Luzzatto Riccardo. Io ragiono in base agli articoli del Codice penale. Io sono stato il primo a dire che non discuto la legalità dello stato d'assedio e dei tribunali militari; accetto le sentenze dei tribunali militari, ma discuto pacatamente se e quali effetti esse producano e se possano portare la decadenza dei deputati condannati. Quella, che io faccio, è dunque una questione giuridica, e l'inquinazione politica non ci può essere.

Gallo, relatore. Ma è lei che ha parlato di inquinazione pel primo! Ora è questa una insinuazione, che respingo!

Luzzatto Riccardo. Onorevole Gallo: nulla di personale, ed Ella lo sa, vi può essere nelle mie parole; sarebbe molto strano che una questione personale si infiltrasse in una discussione giuridica. Fino a questo momento ho discusso soltanto di pura e semplice applicazione di legge, e mi pare che, se fossi stato un deputato di Destra, non avrei potuto parlare diversamente; in nessuna delle mie parole vi è nulla che designi il settore al quale appartengo.

Ma, poichè so che non si deve abusare della pazienza della Camera, conchiudo questa prima parte del mio dire, salvo a trattare le altre con brevissime parole. Per risolvere la questione bisogna impostarla bene; e per impostarla bene bisogna notare che, dal momento che la Camera ha demandato alla Giunta delle elezioni di fare la relazione sopra il caso presente, vuol dire che la Camera ha dichiarato, ciò che del resto era cosa evidente, che della decadenza o non decadenza dei deputati arbitra sola è la Camera stessa. Posto questo caposaldo, se si guarda alle disposizioni della legge, per le quali la decadenza può essere pronunziata, e se si considera che queste disposizioni non sono altro che quelle dell'articolo 34 del Codice penale, e che questo non può riferirsi alle sentenze dei tribunali militari, ne consegue che, per effetto delle sentenze dei tribunali militari, la Camera non può senza aperta violazione della legge dichiarare la decadenza.

Questa è una delle ragioni. Ve n'è poi un'altra, ed è questa: qualunque corpo politico o non politico, che si rispetti, il quale sia chiamato ad esaminare una sentenza per

autorizzarne la esecuzione a tutti gli effetti o ad una parte qualsiasi di effetti, deve esaminarla non nel solo aspetto della competenza del magistrato, ma anche nell'aspetto della eventuale violazione del diritto pubblico. Ora, la sentenza dei tribunali militari, confrontata con il nostro diritto, al nostro diritto si mostra ripugnante. Quindi la sentenza, per l'esecuzione, che ha per sè stessa senza il nostro concorso, non la dobbiamo toccare; ma per quella esecuzione, per la quale occorre il nostro concorso, il nostro concorso dobbiamo negare.

Questa è la conclusione, alla quale si viene anche per un'altra via, e cioè esaminando la questione sotto un aspetto, che per me è secondario ed assorbito dall'aspetto principale di cui ho parlato, ma sotto il quale pure può e deve essere esaminata; intendo l'aspetto giuridico-politico. Perchè, oltre che alle disposizioni del Codice penale, quando si tratta di esaminare gli effetti di una sentenza a riguardo di deputati, occorre considerare la disposizione dell'articolo 45 dello Statuto. Nella Giunta delle elezioni (dico Giunta delle elezioni perchè così sogliamo chiamarla, poichè oggi, per questa questione, dovremmo chiamarla piuttosto Commissione politica che si divide in maggioranza e minoranza), nella Giunta delle elezioni, dico, vi fu chi fece questa osservazione: ritengo che vi sia stata ingerenza e pressione del potere politico per questa condanna, e domando che si facciano indagini per vedere se questa ingerenza ci sia realmente stata.

Siamo, o no, nei termini dell'articolo 45 dello Statuto? Tutta la giurisprudenza parlamentare vi risponde: l'articolo 45 non è un privilegio pei deputati, è la difesa dei deputati contro l'eventuale offesa, che il Governo volesse loro fare appunto per la loro qualità di deputati. Ed allora sorge l'idea di servirsi di questa difesa quando si tratta di una sentenza, che emana da un potere che è legale, ma che io posso anche chiamare per un momento arbitrario.

Che cosa risponde la Giunta? Con sette voti contro sette respinge questo partito. Ma la Camera, volere o no, oggi deve giudicare i vivi ed i morti, i sette trionfatori e i sette soccombenti.

Ora io penso che dal fatto ora narrato emerga che l'indagine alla Giunta commessa non è stata compiuta; la retta interpretazione del-

l'articolo 45 esigeva quella indagine: non avrebbe dato, speriamolo, nessun risultato, onorevole Pelloux (d'altronde Ella non era al potere in quel tempo); non avrebbe dato nessun risultato; ma occorreva farla perchè si potesse giudicare con serena coscienza.

Per poter invitare la Camera a dichiarare la decadenza occorreva avere la sicurezza che realmente, quantunque si trattasse di sentenza dei tribunali militari, il colonnello non aveva influito sul capitano, il generale sul colonnello, il commissario regio sul generale. Occorreva far questa indagine!

Ma questa indagine non si volle fare; e noi diciamo che, rifiutandola, si è fatto getto dell'articolo 45 dello Statuto, e si è portata qui una relazione incompleta perchè non contiene tutti gli elementi necessari al nostro giudizio.

Per queste ragioni ho proposto l'ordine del giorno puro e semplice, perchè non ho voluto, appunto perchè membro della Giunta, far deviare di una linea la questione dal suo retto cammino; ho inteso ed intendo, come intende l'onorevole Gallo, che questa questione è perfettamente giuridica; ma mi sono persuaso che la Giunta, per motivi politici, non ha completato l'esame giuridico.

Ora l'ordine del giorno puro e semplice non significa votazione politica in un senso o nell'altro; significa soltanto: non facciamo ciò che è contrario al diritto.

Vi è un'altra considerazione a favore della mia tesi; e vi accenno senza indugiarmi a svolgerla, perchè è stata già svolta dall'onorevole Tassi. Non faccio nomi, perchè odio le indiscrezioni; ma uno dei più vecchi parlamentari, parlando un giorno con me, disse che la più grave delle questioni in questo tema è precisamente questa, che i tribunali militari hanno inquisito là dove non dovevano inquisire, cioè costituendo una violazione dei diritti della Camera.

Il fatto materiale è indiscutibile ed indiscusso, oppone però l'onorevole Gallo: l'inquisizione oltre i poteri è vera, c'è stata, ma non ci fu condanna per quel reato, pel quale vi lagnate che contro diritto vi fu inquisizione.

La Corte di Cassazione ha preso questo pretesto (non saprei dir meglio) per non cassare la sentenza per eccesso di potere.

Ma, onorevole Gallo, la Corte di Cassazione è istituito ben diverso dalla Camera. La Corte

di Cassazione doveva esaminare la causa sotto l'aspetto del Codice penale, mentre noi la esaminiamo anche sotto l'aspetto delle così dette prerogative, che sono una tutela dei diritti degli elettori. Dunque la difesa, che Ella fa, onorevole Gallo, è una difesa, che in questa materia non ha nessun valore. Noi dobbiamo vedere se le prerogative siano state violate; e se vediamo che materialmente e formalmente sono state violate, dobbiamo rimediare. (*Interruzioni*).

Dobbiamo rimediare, perchè non possiamo dire che si tratti di una violazione meramente formale, e che questa violazione non abbia prodotto un malo effetto. È arbitrario l'affermarlo, onorevole Gallo; noi siamo troppo pratici di questioni procedurali per non sapere che la domanda principale influisce sulla subordinata; voi mettete un individuo in accusa per un reato principale; esaminando la questione del reato principale trovate che per questo reato non potete condannarlo; ma questa è una ragione di più per condannarlo per il reato minore. (*Interruzioni*).

Non si può pesare sopra una bilancia (*Interruzioni*) quanto l'accusa principale abbia influito alla ammissione della subordinata. Ma chi negherebbe, onorevole Gallo, essere presunzione logica che l'esame della maggiore abbia influito sulla minore? In camera *charitatis* Ella non lo negherebbe a nessuno.

Abbiamo dunque una sentenza inquinata di eccesso di potere, il quale si è estrinsecato precisamente con la violazione dei diritti della Camera. Questa è chiamata oggi a dire se vuole o no intatta la sua prerogativa, che è di dichiarare decaduti i deputati, solo quando questa decadenza emani da sentenza così legale, a cui la Camera debba assolutamente prestare ossequio.

La Camera è chiamata a questo; ma se vede che la sua prerogativa è stata violata, che si è andati più in là della sua volontà, se vede che può avere influito un fatto, che non doveva verificarsi, non può abbandonare le proprie difese, che sono quelle degli elettori.

Il più cattivo argomento che si potesse escogitare per combattere questa idea è quello di dire che vi sono altri condannati, ai quali non può applicarsi l'effetto della votazione nostra. Ma, onorevole Gallo, qui siamo chiamati a giudicare la decadenza di due deputati, non a giudicare le condanne, non a dire: assolvete o ritenete in car-

cere. Che cosa significa, adunque, il vostro argomento? Oggi siamo chiamati a decidere se la sentenza influisca sul tale come deputato e per dichiararlo decaduto; non possiamo quindi parificare il deputato come tale ad altre persone, che non siano deputati. E, non parificandolo, non offendiamo la giustizia, ma riconosciamo uno stato di fatto. Tizio è deputato e deve rimanere tale, a meno che non debba esser dichiarato decaduto per una tassativa disposizione di legge; e dove per qualunque via legale si debba resistere io resisto, e so che non offendo così la sovranità popolare.

Avrei molte altre cose a dire, ma conosco le ragioni dell'ora. Concludo adunque pregando la Camera, nel votare, di far astrazione da considerazioni politiche per attenersi meramente alla questione giuridica. Che se ad altro la Camera nel votare dovesse pensare, pensi che al concetto della pacificazione degli animi risponderebbe adeguatamente, non ricacciando il paese in lotte elettorali come quelle, che deriverebbero accettandosi le proposte della Giunta. Il concetto della pacificazione sociale, onorevole Gallo, è di opportunità, e bisogna invocarlo così come si presenta.

A questo prego tutti i colleghi della Camera di pensare.

Prego poi quegli uomini, che sono ascritti a quello, che si chiamava il partito della Sinistra parlamentare, di volersi ricordare che la Sinistra parlamentare è stata sempre un partito di libertà, di progresso. La bandiera della Sinistra non deve sventolare solo per tentativi di ottenere qualche cosa. Intorno alla bandiera, ce lo insegna l'onorevole Pelloux, che è soldato, ci si deve stringere quando si tratta di difenderla, e non soltanto quando si tratta di ottenere per essa o con essa qualche cosa. Oggi è il momento di far ciò, oggi, in cui si tratta di difendere le nostre libertà. E badate bene che, se voi oggi così non fate, non vi potrete mai più stringere attorno ad essa, poichè vi si potrà dire che della bandiera vi ricordate solo quando credete vi giovi per andare all'assalto del potere.

Onorevoli colleghi, il contegno di ieri dell'onorevole Pelloux mi è parso un servizio di avanscoperta; egli volle assaggiare fino a qual punto può contare sulla docilità della Camera. Quel contegno ed il tempo-

raneo annuncio di certi disegni di legge, che gli si attribuiscono, vorrebbe significare che siamo al tramonto della libertà. (*Commenti*).

Ed allora una domanda: credete voi che il trionfo della libertà non avrà aurora, oppure parodiate Luigi XV dicendo o pensando: Dopo di me il diluvio?! (*Benissimo! Bravo!*)

Presidente. Ora viene lo svolgimento degli ordini del giorno, che non furono svolti nella discussione generale.

Voci. A domani! a domani! No! no! Avanti!

Presidente. Se non fanno silenzio, non si potrà andare avanti!

Gli ordini del giorno degli onorevoli Vischi e Tassi sono stati svolti; verrebbe ora quello dell'onorevole Costa Andrea, ma l'onorevole Costa non avrebbe diritto di svolgerlo perchè non era iscritto nella discussione.

Costa Andrea. Non mi sono iscritto perchè, d'accordo coi miei amici, abbiamo dato l'incarico all'onorevole Berenini di svolgere il nostro ordine del giorno.

Presidente. Allora ha facoltà di parlare l'onorevole Berenini.

Voci. A domani! a domani!

Berenini. Onorevole presidente, non mi trovo assolutamente in condizione di poter parlare questa sera.

Presidente. L'onorevole Berenini dichiara che non è in condizione di parlare questa sera; allora rimetteremo a domani il seguito di questa discussione.

Interrogazioni.

Presidente. Prego gli onorevoli segretari di dar lettura delle domande d'interrogazione pervenute alla Presidenza.

Lucifero, segretario, legge:

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Governo sui criterii coi quali propose la elezione a senatore del signor Erasmo Piaggio.

« Bissolati. »

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro dell'interno per sapere con quali criteri siasi proceduto alla rimozione dall'ufficio dell'assessore anziano facente funzione di sindaco del Comune di Perfugas in provincia di Sassari.

« Pala. »

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro dei lavori pubblici per sapere perchè le riparazioni dell'arginatura dell'Adige non si eseguono durante la stagione invernale, in cui gli operai del luogo difettano maggiormente di lavoro.

« Mancini. »

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro dell'istruzione pubblica per sapere se nel nuovo regolamento per le scuole normali, intenda dare maggiore sviluppo all'istruzione agraria, e se intenda migliorare la sorte dei professori di agraria in essa adibiti concedendo loro il diritto a pensione a norma della legge 12 luglio 1896.

« Mancini. »

Pelloux, presidente del Consiglio. Domando di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Pelloux, presidente del Consiglio. Debbo dichiarare che non posso rispondere ad una interrogazione dell'onorevole Bissolati concepita in questi termini:

« Il sottoscritto interroga il Governo sui criteri coi quali propose l'elezione a senatore del signor Erasmo Piaggio. »

Sono evidenti le ragioni, per le quali non posso rispondere ad una simile interrogazione; e la Camera le comprenderà facilmente senza che io aggiunga una sola parola.

Presidente. È nel suo diritto.

Bissolati. Domando di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Bissolati. Poichè ho presentato un'altra interrogazione intorno ai lavori della Commissione incaricata dal Governo di verificare certe frodi consumate nella Navigazione Generale, parlerò anche di questo argomento, quando svolgerò la interrogazione stessa.

Presidente. Vedremo a suo tempo.

La seduta termina alle ore 18.

Ordine del giorno per la tornata di domani.

1. Interrogazioni.
2. Seguito della discussione sulla relazione della Giunta delle elezioni intorno alle co-

municazioni relative alla condanna dei deputati Turati e De Andreis (Doc. VIII).

Discussione dei disegni di legge:

3. Polizia sanitaria degli animali. (93) (n. 131 della 1ª Sessione).

4. Disposizioni sulle sovvenzioni chilometriche alle ferrovie da concedersi all'industria privata. (90)

5. Aumento delle congrue parrocchiali; Anticipata consegna ai Comuni delle rendite delle sopresse Chiese ricettizie e Comunità curate; Acconto ai Comuni pel quarto di rendita loro spettante nel patrimonio delle sopresse corporazioni religiose. (14) (n. 309 della 1ª Sessione).

6. Costituzione in Comune autonomo della frazione Bagni di Montecatini. (55)

7. Collocamento a disposizione dei prefetti del Regno (*Approvato dal Senato*) (118).

8. Provvedimenti definitivi sugli Istituti di previdenza ferroviari (110) (246 della 1ª Sessione).

9. Prestiti per esecuzione di opere concernenti la pubblica igiene e per la derivazione e condotta di acque potabili. (32)

10. Riforma del procedimento sommario. (15) (n. 207 della 1ª Sessione).

11. Convenzione colla Società anonima commerciale italiana del Benadir (Somalia italiana) per la concessione della gestione della città e dei territori del Benadir e del rispettivo Hinterland. (34) (n. 220 della 1ª Sessione).

12. Modificazioni alla legge 19 ottobre 1859 sulle servitù militari. (108) (193 della 1ª Sessione).

13. Cessione definitiva di alcune aree marittime al Municipio di Palermo. (39) (già 260 della 1ª Sessione).

14. Autorizzazione a transigere la causa relativa ai biglietti consorziali che si riscontrarono duplicati. (94).

15. Indennità agli operai addetti alle aziende dei monopoli dei tabacchi e dei sali nei casi d'infortuni sul lavoro. (105).

16. Provvedimenti circa la rappresentanza dei Collegi la cui elezione fu annullata per corruzione elettorale. (17) (n. 88 della 1ª Sessione).

17. Modificazioni agli articoli 89 e 90 della legge elettorale politica. (48) (n. 90 della 1ª Sessione).

18. Aggregazione del Comune di Benti-
voglio alla pretura di S. Giorgio di Piano.
(30) (n. 243 della 1^a Sessione).

19. Lotteria a favore del Comitato mila-
nese per l'erezione di un monumento nel ci-
mitero di Musocco. (102) (n. 278 della 1^a Ses-
sione).

20. Aggregazione del Comune di Escala-
plano alla pretura di S. Nicolò Gerrei. (53)
(n. 262 della 1^a Sessione).

21. Aggregazione dei Comuni di Solarussa,
Zerfaliù e Siamaggiore alla Pretura di Ori-
stano. (109) (n. 242 della 1^a Sessione).

22. Modificazione all'articolo 31 della legge
31 dicembre 1890, n. 7321, relativa agli uffi-
ciali ed agenti di pubblica sicurezza. (28)

23. Modificazioni nelle norme che rego-
lano le pensioni agli operai avventizi della
Regia Marina (124). (*Urgenza*) (n. 148 della
1^a Sessione).

24. Estinzione del credito della Banca
d'Italia per somme dalla medesima anticipate
per la costruzione del Regio Asilo *Garibaldi*
in Tunisi. (33).

PROF. AVV. LUIGI RAVANI

Direttore dell'Ufficio di Revisione.

Roma 1899. — Tip. della Camera dei Deputati.
